REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Programma di Sviluppo Rurale
PSR
Sicilia 2007-2013

ALLEGATO 1

PSR SICILIA 2007-2013

Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 38, 39, 43, 44, 45 del Reg. (CE) n. 1698/2005

INDICE

1 Premesse metodologiche 4

2 Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli (artt. 37, 38, 39 e 40 del Reg. (CE) 1698/2005) 6

2.1 Misura 213 Indennità Natura 2000 (art. 38 del Reg. (CE) n. 1698/2005) 6

2.1.1 Premessa - riferimenti normativi 6

2.1.2 Vincoli e divieti 6

2.1.3 Divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito, (es. divieto della pratica dello spietramento nei seminativi e nei pascoli); 6

2.1.3.1 Divieto della pratica dello spietramento nei pascoli 7

2.1.3.2 Divieto della pratica dello spietramento nei seminativi 7

2.1.4 Obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi 8

2.1.4.1 Mantenimento in efficienza dei muretti a secco 8

2.1.4.2 Mantenimento delle siepi 9

2.1.5 Divieto di superare il carico di bestiame massimo previsto dalle misure di salvaguardia 10

2.2 Misura 214 Pagamenti agro-ambientali (art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005) 14

2.2.1 Premessa - riferimenti normativi 14

2.2.2 Vantaggi ambientali 63

2.2.3 Sottomisura 214/1: Azione 214/1A " Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", Azione 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" 67

2.2.3.1 Agricoltura 67

2.2.3.1.1 Metodologia 67

2.2.3.1.2 Fonte dei dati 71

2.2.3.1.3 Obblighi derivanti dall'applicazione delle azioni, tabelle sinottiche e calcolo dei premi 73

2.2.3.2 Allevamenti 96

2.2.3.3 BOVINI (valori per singola fattrice) 101

2.2.3.4 OVINI (valori per singolo capo) 102

2.2.3.5 CAPRINI (valori per singolo capo) 103

2.2.3.6 SUINI 104

2.2.3.7 EQUIDI 105

2.2.4 Sottomisura 214/1 Azione 214/1E - "Mantenimento delle fasce tampone, delle siepi e delle formazioni vegetali costituite con la misura 216" 108

2.2.5 Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F - "Conversione dei seminativi in pascoli permanenti" *109*

2.2.6 Sottomisura 214/1 - Azione 214/1G " Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale " *110*

3 Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni forestali (artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1698/2005) 114

3.1 Misure 221 Primo imboschimento di terreni agricoli, 222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli e 223 Primo imboschimento di superfici non agricole (artt. 43 , 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1698/2005)..... 114

3.1.1 Imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli. *114*

3.1.2 Interventi di manutenzione e relativi premi *115*

3.1.2.1 Operazioni agronomico - selvicolturali relative ai diversi tipi d'impianto d'interesse regionale. 115

3.1.2.2 Calcolo dei premi 116

3.1.3 Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per le perdite di reddito derivanti dall'esecuzione di imboschimento di terreni agricoli, (art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05) *118*

1 PREMESSE METODOLOGICHE

Il Reg. CE 1698/05 concernente la politica per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 facente capo al FEASR prevede l'erogazione di premi a favore di determinate zone e/o specifiche azioni (art. 31, artt. 37-41 e artt. 43-49 del citato regolamento) per una serie di finalità d'interesse per gli agricoltori e per l'intera società. L'art. 53, par. 1 del Reg. CE 1974/06 prevede che i livelli dei premi elencati dal Reg. CE 1698/05 e sopra riportati possano essere fissati sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Il par. 2 dello stesso articolo indica le condizioni alle quali debbono conformarsi le elaborazioni per assumere adeguata affidabilità. Con esclusione, in ogni caso, di elementi correlati a costi d'investimento fissi.

In ottemperanza del disposto precedente e sulla base del documento di lavoro del Comitato dello Sviluppo Rurale - Informazioni per gli stati membri riguardanti la procedura di modifica dei premi agroambientali (WD 28-257/08), l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ha redatto il presente documento avente la finalità di enucleare le tipologie di premio compatibili con l'agricoltura della Regione, di illustrare le relative motivazioni, nonché di risalire all'entità degli incentivi attraverso puntuali analisi delle variabili tecnico-economiche specifiche per ogni tipologia di premio proposto.

La metodologia specifica di valutazione dei premi e le fonti utilizzate per l'acquisizione delle informazioni e dei dati tecnici ed economici e di altra natura necessari per le elaborazioni, sono correlate alla specificità dei diversi premi che saranno esaminati in questo documento ed esposti in dettaglio trattando ciascuno di essi.

Su un piano molto generale, tuttavia, avendo presente che il par. 2 dell'art. 53 del Reg. CE 1974/06 recita che i calcoli debbono essere svolti con elementi verificabili (onde conseguire risultati il più possibile oggettivi), si è fatto ricorso a tutte quelle fonti in grado di offrire documentazione ufficiale o neutrale rispetto alla posizione interessata degli operatori agricoli.

Nella fattispecie, la fonte maggiormente impiegata è stata la banca dati regionale della Rete d'Informazione Contabile Agricola (RICA), gestita dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), che contiene la documentazione contabile di un significativo numero di aziende agricole della Regione, stratificato per aree geografiche, per indirizzo produttivo, per ampiezza, ecc..

Questa banca dati, contabilizzando i ricavi e le spese delle singole aziende, contiene le informazioni necessarie per l'analisi controfattuale prescritta dalla normativa. Inoltre, il parametro economico preso in considerazione è il Margine Lordo (ML analogo al Reddito Lordo – RL), ottenuto dalla differenza fra Produzione Lorda (PL) e Costi Variabili specifici (CV) che consente di escludere categorie di spese riconducibili ad investimenti fissi, in ossequio a quanto prescrive la normativa.

Questo metodo permette, infatti, di potere calcolare l'incremento dei costi derivanti dall'adesione dell'azienda alle misure specifiche, da un lato, e le variazioni della produzione lorda (generalmente in direzione decrescente), dall'altro, al fine di quantificare l'eventuale perdita di reddito del produttore agricolo.

I dati utilizzati si riferiscono all'ultimo triennio disponibile e, cioè, il 2006-2008 , con adozione nei calcoli del valore medio triennale, ai fini di destagionalizzare i risultati, che notoriamente in agricoltura per una serie di concause meteorologiche, patologiche, mercantili ecc., possono mutare anche entro brevi archi temporali. Come, tuttavia, si vedrà in seguito e come anticipato saranno utilizzate anche tante altre fonti di documentazione, non coprendo la RICA l'insieme delle misure per le quali si ritiene necessaria l'attivazione di premi incentivanti.

I dati relativi alle annate 2006, 2007 e 2008, possono comunque essere assunti come base di riferimento poiché nell'arco di tempo trascorso non sono avvenuti radicali cambiamenti nel sistema generale dei prezzi.

In linea generale il calcolo del premio è stato elaborato con riferimento a singole colture/allevamenti rappresentativi di un raggruppamento. In tali casi la scelta della coltura/allevamento ha assicurato che non si determinassero eventuali sovra compensazioni per le altre colture/allevamenti del medesimo raggruppamento, in quanto si è sempre fatto riferimento alla situazione territoriale e aziendale in cui si pratica l'agricoltura più estensiva dove pertanto l'applicazione della misura determina il minore impatto negativo in termini economici.

La pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti previsti ai sensi degli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del Regolamento risulta giustificata e confermata, in relazione a quanto stabilito dall'art. 48 paragrafo (2) del Reg. (CE) n. 1974/2006, sulla base del quale i calcoli effettuati dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e successivamente dall'INEA sono valutati e verificati attraverso apposite perizie affidate al Prof. Carmelo Sturiale Ordinario di Economia Agraria e alla Prof.ssa Giuseppina Carrà Ordinario di Politica Agricola Comune della facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania, separati e funzionalmente indipendenti rispetto all'Assessorato e all'INEA che ha effettuato i calcoli.

2 CONDIZIONI PER LE MISURE FINALIZZATE A PROMUOVERE L'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI (ARTT. 37, 38, 39 E 40 DEL REG. (CE) 1698/2005)

2.1 Misura 213 Indennità Natura 2000 (art. 38 del Reg. (CE) n. 1698/2005)

2.1.1 Premessa - riferimenti normativi

L'art. 38 recita: "le indennità di cui all'art. 36 lett.a), iii) sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivante dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e 2000/60/CE.
Il documento è stato redatto in base alle informazioni disponibili e sui dati reperiti dalle seguenti fonti ufficiali:

a) banca RICA-INEA periodo 2006-2008;
b) prezziario Regionale dell'agricoltura (*GURS n° 10 del 6/03/09)*,
c) Piani di Gestione redatti dagli Enti Gestori delle Aree SIC e ZPS della Sicilia.

Partendo dall'analisi dei Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS sono state individuate delle norme gestionali più restrittive per gli agricoltori presenti nella rete Natura 2000.

2.1.2 Vincoli e divieti

I divieti e gli svantaggi previsti dai PDG, che limitano l'attività agricola, sono più rigorosi delle disposizioni previste nell'ambito delle Buone condizioni agronomiche ambientali (baseline).
Quelli presi in considerazione per il calcolo delle indennità sono:

1. il divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito, (es. divieto della pratica dello spietramento nei seminativi e nei pascoli);
2. obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi.

Per ciascuno di questi vincoli si è proceduto al computo di un mancato reddito o di un maggiore costo gestionale; la somma degli svantaggi economici calcolati costituisce l'indennità annua per ettaro di superficie ammissibile.

2.1.3 Divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito, (es. divieto della pratica dello spietramento nei seminativi e nei pascoli);

Il divieto di spietramento è ritenuto necessario al fine di consentire un soddisfacente stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Tale vincolo si traduce in un mancato reddito, ovvero in una minore produzione a causa della presenza di rocce affioranti o di pietre superficiali. Qualora fosse possibile l'eliminazione del materiale roccioso e del pietrame, la produttività del suolo sarebbe maggiore, generando un maggiore reddito aziendale.

2.1.3.1 Divieto della pratica dello spietramento nei pascoli

Da una stima fatta per le principali formazioni a pascolo presenti nella Regione Sicilia, risulta che la produzione, in presenza di una rocciosità o pietrosità media di queste superfici stimata pari al 20% (su un ettaro si considera che almeno il 20% sia improduttivo per presenza di inerti di varie dimensioni suscettibili di essere asportati), risulta conseguentemente ridotta del 20%. Nel territorio regionale si riscontrano situazioni territoriali differenziate in funzione dei diversi contesti produttivi, nei quali le limitazioni colturali dovute alla presenza di pietrame e rocce sparse assume una rilevanza diversa. Il suddetto coefficiente del 20% riproduce una situazione ordinaria dei pascoli del territorio siciliano ricadenti nei siti della Rete Natura 2000.

Per la giustificazione del premio è stato utilizzato il margino lordo medio del pascolo permanente attingendo i dati dalla RICA che è stato stimato in €/ha 210,00.

	Margine Lordo Medio (€/ha)	**% Riduzione**	**Mancato Reddito**	**Costo spietramento**	**Indennità**
Pascolo Permanente	210,00	20%	42,00	€ 7,00	35,00

Dalla tabella risulta che una perdita potenziale della produttività del terreno, ipotizzata pari al 20% di superficie/ha, comporta una riduzione del Margine Lordo pari a €/ha 42,00. Il costo dell'operazione di spietramento è di 11,50 €/mc come riportato nel Prezziario Regionale Agricoltura. Da una stima fatta per le principali formazioni a pascolo e presenti nella Regione Siciliana, risulta una "rocciosità" e/o "pietrosità" media pari al 20%. In queste condizioni si stima mediamente un costo di circa 34,50 €/ha pari a 3 mc/ha di "spietrato". Essendo tale operazione classificabile come una manutenzione straordinaria, il suo costo può considerarsi ammortizzabile in 5 anni; pertanto, l'incidenza del costo dello spietramento sarà di 7,00 €/ha e l'indennità così erogabile viene ridotta, conseguentemente, a 35,00 €/ha per le superfici a pascolo.

2.1.3.2 Divieto della pratica dello spietramento nei seminativi

Da una stima fatta per le principali formazioni a seminativi presenti nella Regione Sicilia, risulta che la produzione, in presenza di una rocciosità o pietrosità media di queste superfici stimata pari al 20% (su un ettaro si considera che almeno il 20% sia improduttivo per presenza di inerti di varie dimensioni suscettibili di essere asportati), risulta conseguentemente ridotta del 20%. Nel territorio regionale si riscontrano situazioni territoriali differenziate in funzione dei diversi contesti produttivi, nei quali le limitazioni colturali dovute alla presenza di pietrame e rocce sparse assume una rilevanza diversa. Il suddetto coefficiente del 20% riproduce una situazione ordinaria dei seminativi del territorio siciliano ricadenti nei siti della Rete Natura 2000.

In considerazione che in Sicilia nei seminativi le colture abitualmente praticate dagli agricoltori sono quelle cerealicole, in avvicendamento (biennale o triennale) con le leguminose da granella e con le foraggere, si ritiene, pertanto, metodologicamente corretto determinare i margini lordi quale media delle tre tipologie menzionate, ai fini di pervenire ad un unico livello di Margine Lordo, il quale risulta pari ad € 490,00 così come riportato per la Misura 221.
Il ML è stato calcolato quale differenza tra la PL (produzione lorda) al netto dei premi PAC e i costi specifici della coltura. Esso esprime i valori medi del triennio2006-2008, i dati economici sono stati attinti dalla RICA.
Questa indennità è destinata ai beneficiari, a compensazione delle effettive perdite di reddito che si verificano in seguito ai divieti di spietramento delle superfici agricole.

Colture su seminativi	Margine Lordo Medio €/ha	% Riduzione	Mancato Reddito €/ha	Costo spietramento	Indennità €/ha
Cereali, Leguminose da granella, foraggere	490,00	20%	98,00	€ 7,00	91,00

Dalla tabella risulta che una perdita potenziale della produttività del terreno, ipotizzata pari al 20% di superficie/ha, comporta una riduzione del Margine Lordo pari a €/ha 98,00. Il costo dell'operazione di spietramento è di 11,50 €/mc come riportato nel Prezziario Regionale Agricoltura. Da una stima fatta per le principali formazioni a seminativi presenti nella Regione Siciliana, risulta una "rocciosità" e/o "pietrosità" media pari al 20%. In queste condizioni si stima mediamente un costo di circa 34,50 €/ha pari a 3 mc/ha di "spietrato". Essendo tale operazione classificabile come una manutenzione straordinaria, il suo costo può considerarsi ammortizzabile in 5 anni; pertanto, l'incidenza del costo dello spietramento sarà di 7,00 €/ha e l'indennità così erogabile viene ridotta, conseguentemente, a 91,00 €/ha per le superfici a seminativi.

2.1.4 Obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi

L'obbligo alla manutenzione dei muretti a secco e delle siepi è ritenuto fondamentale al fine di consentire un soddisfacente stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Tale vincolo si traduce in un maggiore onere, in quanto l'agricoltore è tenuto a sostenere le spese per la manutenzione.
I PdG prevedono "*l'obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi*".

La manutenzione ordinaria è universalmente intesa come l'insieme delle operazioni minime che consentano il mantenimento in piena efficienza del bene oggetto dell'intervento.

Per i muretti a secco è prevista la manutenzione ordinaria che consiste, ad esempio, nella sostituzione di parti cadute o non più perfettamente funzionali.

Per le siepi detto costo prevede delle operazioni colturali di scerbatura e potatura.

2.1.4.1 Mantenimento in efficienza dei muretti a secco

I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale, in cui assumono un grande valore storico, culturale e paesaggistico oltre a fornire un habitat fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e nutrimento.

Gli obiettivi principali sono:

- mantenimento della qualità storica del paesaggio (salvaguardia paesaggistica);
- salvaguardia dal rischio idrogeologico (tutela del suolo);
- conservazione di elementi fondamentali dell'ecosistema agrario (tutela della biodiversità).

In relazione alla presenza di muretti a secco sulle superfici coltivate si ritiene congruo stimare una incidenza media per ettaro di circa 100mc. Per il calcolo dei maggiori oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria, intesa come intervento rivolto principalmente al mantenimento in efficienza dei suddetti muretti, si stima che annualmente occorre effettuare la manutenzione ordinaria di circa il 10% degli stessi, pertanto mediamente su 10 mc/ha. Nel quantificare il costo aggiuntivo per la manutenzione si ritiene congruo un prezzo medio di circa 25,00 €/mc:

	Volume minimo indennizzabile (mc/ha)	Volume massimo indennizzabile (mc/ha)	Manutenzione %	Costo unitario manutenzione (€/mc)	Indennità minima (€/ha)	Indennità massima (€/ha)
Muretti a secco (mc)	50	100	10	25,00	125,00	250,00

Al fine di determinare l'indennizzo è stato preso in considerazione un costo di manutenzione di circa 1/3 di quello per la costruzione ex novo previsto dal Prezziario Regionale della Regione Siciliana che varia da un minimo di 75,00 €/mc a 85,00€/mc.

Al fine di poter accedere all'indennità relativa a questo vincolo, è necessaria una presenza minima di 50 mc/ha di muretti a secco a cui corrisponderà un'indennità di € 125,00 €/ha. L'indennità sarà determinata proporzionalmente al volume di muretti a secco presenti e fino ad un massimo di 250,00 €/ha.

2.1.4.2 Mantenimento delle siepi

La presenza di siepi in prossimità o lungo i confini dei campi coltivati è un fattore di straordinaria importanza ecologica. Il mantenimento è finalizzato all'incremento dell'agrobiodiversità, alla creazione di ambienti idonei al rifugio, alla nidificazione e all'alimentazione della fauna selvatica, sia stanziale che migratoria.

Il metodo utilizzato per la determinazione dell'indennità relativa all'obbligo del mantenimento delle siepi si basa sulla determinazione dei costi specifici per l'effettuazione delle cure colturali annuali necessarie per garantire un ottimale stato vegetativo delle essenze (scerbatura meccanica, potature).

Tipologie di cure ed operazioni colturali per anno	Costi di riferimento (€/ha)
Scerbatura meccanica , lavori colturali	250,00
Potature	150,00
Costo medio annuo	**400,00**

Considerando che l'incidenza di siepi in prossimità o lungo i confini dei campi coltivati si attesti mediamente intorno al 5% della superficie (500 mq/ha) il maggiore costo sostenuto dall'agricoltore per la manutenzione si quantifica in 20,00 €/ha di SAU. Le superfici ammesse all'indennità saranno solo quelle dove è accertata la presenza delle siepi.

Prospetto Riepilogativo "Indennità Natura 2000"

Obblighi e Divieti	Indennità (€/ha)
Divieto di spietramento nei pascoli	35,00
Divieto di spietramento nei seminativi	91,00
Obbligo di mantenere i muretti a secco	125,00 – 250,00
Obbligo di mantenere le siepi	20,00

2.1.5 *Divieto di superare il carico di bestiame massimo previsto dalle misure di salvaguardia*

Al fine di assicurare il livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e della biodiversità, nelle superfici a pascolo delle aree della Rete Natura 2000 vige il divieto di superare un carico di bestiame pari a 1,4 UBA/ha, mentre il carico minimo deve essere superiore a 0,2 UBA/ha. Relativamente al carico massimo devono essere rispettate prescrizioni più restrittive, a seconda delle tipologie di pascolo naturale e a seconda delle macroaree di riferimento, in particolare:

a) carico massimo pari a 0,5 UBA/ha per i pascoli che presentano fenomeni di erosione;
b) carico massimo pari a 0,5 UBA/ha per i pascoli magri o rocciosi (praterie steppiche ad ampelodesmeti e/o graminacee). Le aree geografiche di riferimento sono i Monti del Palermitano, i Monti del Trapanese e il Monte Etna;
c) carico massimo pari a 1,0 UBA/ha per i pascoli degradati;
d) carico massimo pari a 1,0 UBA/ha per i pascoli su altipiani compresi tra 500 e 1.000 m s.l.m.. Le aree geografiche di riferimento sono l'Altopiano Ragusano e i Monti Erei;
e) carico massimo pari a 1,4 UBA/ha per i pascoli di alta quota oltre i 1.000 m s.l.m.. Le aree geografiche di riferimento sono i Monti Madonie, i Monti Nebrodi, Rocca Busambra, Gruppo Pizzo Cane e i Monti Peloritani.

Il metodo utilizzato per la determinazione dell'indennità relativa al divieto di superare i carichi di bestiame dei punti di cui sopra considera la combinazione pascolo-allevamento zootecnico estensivo.

Per l'allevamento estensivo, si è fatto riferimento alla baseline derivante dalla Banca dati RICA (media 2006-2007-2008) estraendo i casi (772) relativi agli allevamenti zootecnici estensivi (bovini da carne e ovicaprini) di montagna e collina.

Determinazione del margine lordo degli allevamenti estensivi (bovini da carne e ovicaprini)	
Voci	**€/UBA**
Spese per mangimi acquistati	81,00
Spese per foraggi e lettimi acquistati	33,00
Altre spese (san, nol., acqua, ass., energ.)	32,00
Reimpieghi mangimi aziendali	39,00
Reimpieghi foraggi e lettimi aziendali	291,00
Totale spese	**476,00**
Produzione Lorda	**970,00**
Margine Lordo	**494,00**

In considerazione delle diverse prescrizioni previste in funzione delle tipologie di pascolo naturale individuate per le macroaree geografiche di riferimento, si è tenuto conto della diversa produttività dei pascoli e con essa di tre diverse baseline, una (pascoli di alta quota) che nella normalità sostiene 2 UBA/ha, un'altra (pascoli su altipiani) che sostiene 1,7 UBA/ha e un'altra ancora (pascoli magri rocciosi) con un carico normale di 1,2 UBA/ha. I carichi di bestiame delle tre tipologie di pascolo sono stati individuati dalla banca dati RICA 2008 e sono le medie dei carichi di bestiame di sub-campioni corrispondenti alle aree di riferimento.

Con riferimento ai pascoli sono stati estrapolati i dati relativi alle spese specifiche di mantenimento (trasemina, rinnovo e infittimento del cotico erboso), previste tra l'altro dalla norma di condizionalità 4.1. Non è stata invece considerata la produzione essendo questa totalmente reimpiegata per l'alimentazione del bestiame aziendale e, in ogni caso, non utilizzabile per cessione o vendita di erba in piedi.

L'indennità, dovuta al rispetto del divieto, risulta dal mancato reddito dell'allevamento derivante dalla riduzione del carico massimo di bestiame rispetto alla baseline di riferimento.

Per la determinazione dei premi si è tenuto in considerazione quanto previsto dal Decreto 29 luglio 2009 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - art. 4, comma 1, lettera d) che recita testualmente "*i produttori che allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera"* possono percepire un pagamento annuale supplementare a sostegno specifico della qualità delle carni ovicaprine, il cui importo massimo unitario non può superare 10,00 €/capo.

Pertanto, per evitare sovra compensazioni, dal premio previsto dalla misura 213, nel caso degli allevamenti con presenza di ovicaprini, è stato decurtato l'importo corrispondente al pagamento massimo previsto dal Decreto 29/07/2009.

Nel caso dei pascoli di alta quota e dei pascoli su altipiani, l'importo detratto è pari a 67 €/ha che è il premio corrispondente al carico massimo, di 1 UBA/ha, consentito dal decreto 29/07/2009. Nel caso dei pascoli magri o rocciosi l'importo è stato dimezzato in considerazione del fatto che il carico massimo consentito dalla misura 213 è di 0,5 UBA/ha.

Quanto detto viene esplicitato nelle tabelle seguenti.

Azione 213 - pascoli di alta quota (Madonie, Nebrodi, Rocca Busambra, Pizzo Cane)		
Pascolo con allevamento zootecnico estensivo	**Baseline (2 UBA/ha)**	**Misura 213 (1,4 UBA/ha)**
Spese specifiche mantenimento pascolo (a)	**61,00**	**61,00**
Spese specifiche allevamento (b)	**953,00**	**667,00**
Costi di adesione (c)		**40,00**
Spesa complessiva (a+b+c)	**1.014,00**	**768,00**
Produzione lorda allevamento	**1.941,00**	**1.359,00**
Margine lordo	**927,00**	**591,00**
Mancato reddito allevamenti bovini		**336,00**
Premio art. 68 Reg. CE 73/09, D. 29/07/09 art. 4, comma 1, lettera d)		**-67,00**
Mancato reddito allevamenti con ovicaprini		**269,00**

Azione 213 - pascoli su altipiani (AltopianoRagusano, Monti Erei) e pascoli degradati		
Pascolo con allevamento zootecnico estensivo	**Baseline (1,7 UBA/ha)**	**Misura 213 (1 UBA/ha)**
Spese specifiche pascolo (a)	**61**	**61**
Spese specifiche allevamento (b)	**810**	**476**
Costi di adesione (c)		**40**
Spesa complessiva (a+b+c)	**871**	**577**
Produzione lorda allevamento	**1.650**	**970**
Margine lordo	**779**	**393**
Mancato reddito allevamenti bovini		**386**
Premio art. 68 Reg. CE 73/09, D. 29/07/09 art. 4, comma 1, lettera d)		**-67**
Mancato reddito allevamenti con ovicaprini		**319**

Azione 213 - pascoli magri o rocciosi (Monti del Palermitano, Monti del Trapanese, Monte Etna) e pascoli con fenomeni di erosione		
Pascolo con allevamento zootecnico estensivo	**Baseline (1,2 UBA/ha)**	**Misura 213 (0,5 UBA/ha)**
Spese specifiche pascolo (a)	**61**	**61**
Spese specifiche allevamento (b)	**572**	**238**
Costi di adesione (c)		**40**
Spesa complessiva (a+b+c)	**633**	**339**
Produzione lorda allevamento	**1.165**	**485**
Margine lordo	**532**	**146**
Mancato reddito allevamenti bovini		**386**
Premio art. 68 Reg. CE 73/09, D. 29/07/09 art. 4, comma 1, lettera d)		**-34**
Mancato reddito allevamenti con ovicaprini		**352**

Tabelle sinottiche del livello di riferimento per l'azione 213 in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Impegni, vincoli, divieti	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale.	Vantaggi ambientali	Confronto baseline Effetto sul risultato economico
Divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica (es. divieto della pratica dello spietramento nei seminativi e nei pascoli)	Nessun divieto di spietramento	Conservazione degli habitat di interesse comunitario	Minore resa per ettaro di superficie Maggiori costi gestionali **Riduzione del reddito**
Obbligo del mantenimento delle siepi e della manutenzione dei muretti a secco quali elementi caratterizzanti il paesaggio rurale	Il DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.4 , nel rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, prevede la **non eliminazione** dei muretti a secco e delle siepi, mentre non contempla alcun obbligo sulla loro manutenzione	Salvaguardia paesaggistica, tutela del suolo, conservazione della biodiversità.	Manutenzione siepi: operazioni colturali di scerbatura e potatura Manutenzione ordinaria dei muretti a secco: operazioni minime che consentano l'efficienza come sostituzione di parti cadute o non più funzionanti (10%) **Costi aggiuntivi**
Divieto di superare il carico di bestiame massimo previsto dalle misure di salvaguardia (pascoli di alta quota: 1,4 UBA/ha; pascoli su altipiani: 1 UBA/ha; pascoli magri o rocciosi: 0,5 UBA/ha)	DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.6 Il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare i 4 UBA/ha mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno	Tutela del suolo, conservazione degli habitat	Riduzione del carico di UBA/ha di superficie pascolativa **Riduzione del reddito dell'allevamento**

2.2 Misura 214 Pagamenti agro-ambientali (art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005)

2.2.1 Premessa - riferimenti normativi

L'art. 39(3) recita: "I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma".

La conferma del rispetto dei criteri di condizionalità deve contenere anche il riferimento al decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e successivi recante disposizioni nazionali applicative del regime di condizionalità, nonché ai provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del predetto decreto ed alle loro eventuali future modifiche/integrazioni.

Definizione obblighi derivanti dalla localizzazione delle aziende agricole.

Conformemente al punto n. 5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, i criteri obbligatori di condizionalità (Baseline) sono stati definiti in forma dettagliata dalla regione col Decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste DDG n. 3220 del 28/12/07 che approva i "Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del Reg. CE 1782/03" (CGO) e le "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA).

Entrambi gli allegati per ogni singolo Atto Norma di condizionalità riportano la normativa di recepimento nazionale e/o regionale, l'ambito di applicazione, gli impegni applicabili a livelli dell'azienda agricola e le possibili deroghe.

In relazione agli aggiornamenti normativi, eventualmente si avranno con appositi Decreti Ministeriali la Regione adeguerà conformemente la propria normativa con apposito provvedimento.

Di seguito si riportano in sintesi i requisiti di condizionalità di cui agli allegati sopra citati.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Campo di condizionalità: AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articoli: 3, 4 (par. 1,2,4), 5,7,8

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato dal DM del 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- ad effettuare la valutazione d'incidenza nei casi e modalità previste dai Decreti 30 marzo 2007 e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell'Assessorato Territorio e Ambiente e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 successive modifiche e integrazioni;
- rispettare i divieti e gli obblighi previsti dal DA 244/GAB del 22/10!2007 così come modificato dal DA 247/Gab del 25/10/2007.

Inoltre, in assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 79/409/CEE (Atto A 1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli obblighi e divieti elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000.- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Nell'azienda agricola è fatto divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose e deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal D.Lgs 152/2006.

Le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici devono acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanza pericolose di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e rispettare le condizioni di scarico contenute nella predetta autorizzazione.

In ogni caso per quanto pertinenti le aziende devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006 e degli eventuali provvedimenti assunti dalla Autorità competenti ai sensi degli stessi articoli.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - articolo 3 paragrafi 1 e 2

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 99/92.

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi e conformemente alla Circolare 26/5/1993 prot. 38508 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (G.U.R.S. n. 30 del 19/6/1993) "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 1999" e al D.A. n. 771 del 12/7/2004 (G.U.R.S. n. 33 del 6/8/2004), "Documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con **D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005**, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal "**Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**" (D.D.G. n. 53 del 12/01/2007) e le norme previste dal Titolo VI dell'allegato 2 del Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Assessorato Regionale Sanità – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque inerente alla "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del Dl 3 aprile 2006, n.152, e da piccole aziende agroalimentari.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche articoli 6, 13, 15, e 22 lettera B)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato dal DM del 18 ottobre 2007 n. 13286, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- effettuare la valutazione d'incidenza nei casi e modalità previste dai Decreti 30 marzo 2007 e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell'Assessorato Territorio e Ambiente e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 successive modifiche e integrazioni;
- rispettare i divieti e gli obblighi previsti dal DA 244/GAB del 22/10!2007 così come modificato dal DA 247/Gab del 25/10/2007.

Inoltre, in assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"

Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, modificata dal Reg. (CE) n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali - articoli 3, 4 e 5

ATTO A7 – Reg. (CE) n. 2629/97 della Commissione [abrogato dal Reg. (CE) n. 911/2004] che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 820/97 [abrogato dal Reg. (CE) n. 1760/2000] per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini - articoli 6 e 8

ATTO A8 – Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 - articoli 4 e 7

ATTO A8 BIS – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8) - articoli 3, 4 e 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Le aziende agricole con allevamenti delle specie suddette devono:
- richiedere al Servizio veterinario competente per territorio il codice aziendale entro 20 giorni all'inizio attività e provvedere in seguito a fornire eventuali variazioni intervenute sui dati strutturali relativi all'azienda stessa ed agli allevamenti che ne fanno parte;
- identificare gli animali e registrare gli eventi (nascite, decessi, movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento) e darne comunicazione agli organi competenti nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme e manuali operativi di riferimento.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E BUFALINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti bovini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
- comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in Banca Dati Nazionale (BDN);
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- compilare le cedole identificative;
- iscrivere i capi in anagrafe bovina e registrare le movimentazioni;

- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali;
- denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc.);
- aggiornare il passaporto degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono ben definite nell'ambito del Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. emanato in allegato al provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La Decisione della Commissione del 18 gennaio 2006, per le aziende che ne facciano richiesta, prevede una proroga a sei mesi del termine massimo di 20 giorni per l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione del latte, premesso che siano rispettate condizioni particolari. Le condizioni, le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/22764/P. I.5.i/8 del 15 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti ovini e caprini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
- comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in BDN;
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- registrare le informazioni richieste in BDN:
- denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc…);
- compilare i documenti di destinazione degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180.

Detta Circolare è stata oggetto di modifiche apportate con i seguenti documenti:
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/10801/P. I.5.i/8 del 14 marzo 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/15249/P. I.5.i/8 del 12 aprile 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/19037/P. I.5.i/8 del 16 maggio 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/30009/P. I.5.i/8 del 13 settembre 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti suini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale di carico e scarico con le informazioni richieste (nascite, acquisti, morti, macellazioni etc.);
- effettuare la marcatura dei capi (tatuaggio) prima della movimentazione e comunque entro settanta giorni dalla nascita;
- denunciare e comunicare altri eventi (furti, smarrimenti, etc…);
- registrare le informazioni richieste in BDN:
- compilare i documenti di destinazione degli animali (mod. 4) e conservarli per almeno cinque anni.

ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari articolo 3

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti di cui all'art. 42 del DPR n. 290/2003.

ATTO B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - articoli 3, 4, 5 (+5 a) e 7

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

È vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;.
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.

ATTO B11 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.
Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.

ATTO B12 – Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) n. 1292/2005, allegato IV, par.II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.

Obbligo di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al Libro Genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali.

Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai Piani Regionali predisposti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per l'anno 2007.

ATTO B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - articolo 3

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al Servizio veterinario della ASL competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini - articolo 3

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:
Peste bovina, Peste dei piccoli ruminanti, Malattia vescicolare dei suini, Febbre catarrale maligna degli ovini, Malattia emorragica epizootica dei cervi, Vaiolo degli ovicaprini, Stomatite vescicolare, Peste suina africana, Dermatite nodulare contagiosa, Febbre La peste suina africana ha sostituito nell'elenco la malattia di Teschen a norma dell'art 25 della Direttiva 2002/60/CE della Valle del Rift.

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini - articolo 3

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al Servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale Misura.

Campo di condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli - articoli 3 e 4

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Secondo i requisiti stabiliti dal D. Lgs 533/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 331/98, tutte le aziende che allevano bovini, ad esclusione di quelle che hanno meno di sei vitelli, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

A. nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;

B. ogni vitello allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l'allattamento;

C. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:

    1. i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
    2. le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
    3. la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
    4. le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
    5. l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
    6. l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;

7. la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
8. l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.

ATTO C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini - articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda (130)

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione Requisiti stabiliti dal D. Lgs 534/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 53/04, attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Requisiti validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende non è obbligatoria per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
- il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni; la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
- l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
- l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
- le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
- la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;

- l’alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
- le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l’identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell’allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all’ingrasso.

ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti - articolo 4

Descrizione degli impegni a livello dell’azienda

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale**: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. A norma del D.Lgs 534 del 30 dicembre 1992, come modificato dal D.Lgs 53 del 20 febbraio 2004, le disposizioni di cui all’allegato, si applicano a tutte le aziende;
- **controllo**: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali;
- **registro**: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni;
- **libertà di movimento**: anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;
- **fabbricati e locali di stabulazione**: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali . La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- **mangimi, acqua e altre sostanze**: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all’acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
- **mutilazioni**: gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell’animale;

- **procedimenti di allevamento**: non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale;
- **animali da pelliccia**: fino al 1 gennaio 2008 possono essere allevati in gabbie che garantiscano uno spazio adeguato alle esigenze della specie. A partire dal 1 gennaio 2008 tali animali devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

La presenti disposizioni si applicano agli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Esse non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

Campo di condizionalità: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a.1 fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dal 1° Ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale", dell'art. 40 della L. R. n° 16/1996 (recentemente integrato dall'art. 39 della L.R. n° 14/2006) e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

a.2 i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;

a.3 nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;

a.4 solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:

- sovescio;
- coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;
- coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interramento dei residui colturali;
- letamazione o altri interventi di concimazione organica;

All'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Ulteriore deroga: Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente. Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta Autorità.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione dei cereali pari a tre anni.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento di diminuzione del livello di sostanza organica del suolo, è necessario effettuare interventi di ripristino tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

- dimostrazione, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, del mantenimento del livello di sostanza organica presente prima della semina della coltura e dopo il raccolto della stessa nel corso del "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
- eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane e alle aree vulnerabili ai nitrati designate dalle Regioni e dalle Province Autonome, così come indicato nei rispettivi Programmi di azione.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo;

l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe: Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a.:

1 sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

2 in presenza di drenaggio sotterraneo;

3 in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;

4 per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/2006 Misura F agroambiente, Azione F4a, intervento a) Zone umide, a norma dell'articolo 2, comma 4, secondo trattino, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b.1 divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b.2 esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

b.3 Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno;

b.4 In presenza di pascoli degradati, ai fini di un arricchimento del cotico erboso, in alternativa al pascolamento dovrà essere effettuato uno sfalcio ogni 3 anni.

Deroghe: nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali..

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, il pascolamento della superficie interessata.

In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:

  - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
  - per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normativa vigente. In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri.

In considerazione del fatto che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da un regime pedo-climatico di tipo xerico e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", la deroga di cui al punto 6 è applicabile su tutte le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541.

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi; 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, in quanto essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificata dalle caratteristiche climatiche della Sicilia. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle erbe infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 290/2001.
c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono più fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Descrizione della norma e degli adempimenti

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma, dispone i seguenti impegni:

A. divieto di estirpazione delle piante di olivo;
B. potatura degli olivi, almeno una volta ogni 5 anni;
C. eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, con frequenza almeno triennale da effettuarsi preferibilmente con mezzi fisico-meccanici. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 290/2001.

Deroghe: 1) in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144; 2) in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c), secondo quanto previsto dalle norme attuative del Piano Paesistico Regionale vigente. In particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al Capo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A e comunque, ove previsto, sarà necessario munirsi dell'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Deroghe:

a) In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.
b) In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

Sub-allegato 2/a del DDG n. 191 del 27/2/2008 recante PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO

MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA, ZOOTECNICA E FLORO-VIVAISTICA

Bagli, Casene, Case Coloniche, Masserie, Fattorie e loro pertinenze (*Silos, Tettoie, Stenditoi, Aie, Concimaie, Forni, Pozzi, Lavatoi*), Frantoi, Palmenti, Mulini, Granai, Cantine, Stabilimenti Enologici, Magazzini, Stalle, Fienili, Mangiatoie, Scuderie, Sellerie, Porcili, Ovili, Pollai, Colombaie, Conigliere, Caseifici, Pastifici, Opifici.

Per i manufatti storici esistenti a carattere abitativo e produttivo, che caratterizzano l'aspetto rurale agricolo del sistema fondiario del territorio siciliano, riconoscibili per la particolare articolazione dei fabbricati diversamente specializzati e per gli spazi del lavoro umano comuni e condivisibili (aie, corti, cortili), sono ammissibili esclusivamente opere di manutenzione, che rispettino la complessità aggregativa degli spazi interni, specchio della complessità dei cicli produttivi, i materiali e le tecniche costruttive con particolare riguardo alle partiture e alle finiture che caratterizzano i corpi di fabbrica, nonché le caratteristiche tipologiche-funzionali, o che prevedano un loro recupero ove fossero state oggetto di radicali alterazioni.
Per i manufatti non più attivi, saranno promossi interventi di riuso compatibile con le caratteristiche funzionali dei manufatti, al fine di realizzare strutture legate al turismo rurale o alla diffusione della cultura agraria che contribuiscano allo sviluppo del territorio e della sua economia senza alterare le caratteristiche precipue dei luoghi. Saranno inoltre auspicabili interventi di sistemazione delle quinte arboree ed arbustive anche al fine di mitigare l'impatto percettivo di manufatti dissonanti eventualmente realizzati nelle vicinanze e per una corretta lettura dell'immediato contesto ambientale coerente con la tradizione costruttiva e la dimensione etnoantropologica dei manufatti.
Eventuali nuove realizzazioni dovranno utilizzare le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo e tenere conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando per quanto possibile riporti e sbancamenti. In particolare dovranno essere ubicati distanti da pozzi, acquedotti o serbatoi, e da qualunque abitazione le concimaie e gli annessi pozzetti di scalo dei liquami, realizzati con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e provvisti di sistemi di cunette di scalo fino ai pozzetti di raccolta.
In riferimento ai nuovi impianti per le attività produttive agricole, questi, pur adeguandosi agli aggiornamenti tecnologici ed alle nuove normative, dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale. Gli edifici , le singole parti degli stessi e le aree di pertinenza dovranno avere caratteristiche improntate al rispetto ambientale, alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene e tali da potere garantire il mantenimento di tali requisiti anche nel tempo.

Serre o strutture con telo plastico per le colture

Per i manufatti storici esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, nel pieno rispetto delle caratteristiche formali, materiche e costruttive, ed il mantenimento del loro uso originario. Eventuale diversa destinazione si dovrà ricercare solo se strumentale alla salvaguardia stessa del manufatto. Per la realizzazione di nuovi impianti agro-industriali, in uso negli ultimi anni per la coltivazione ortofrutticola e floreale protetta, dovrà essere preliminarmente valutato il forte impatto paesaggistico degli impianti di coltura sotto serra o telo plastico, che viene ulteriormente accentuato in diverse aree dell'isola dove la loro presenza è largamente diffusa, rendendo problematica la ricerca dell'equilibrio tra le potenzialità economiche dell'attività e le esigenze di tutela ambientale della comunità.
Nelle aree del paesaggio siciliano caratterizzate da una più delicata sensibilità occorre contribuire al loro inserimento, e, ove risultassero visibili da percorsi viari o punti di vista paesaggistici preferenziali, si potrà mitigare l'impatto percettivo con quinte vegetali, costituite da macchie arboree ed arbustive di specie scelte tra quelle caratterizzanti l'habitat naturale del contesto di riferimento.

Muri a secco interpoderali e di confine

Sui manufatti già esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, o di riconfigurazione dell'immagine originaria, dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. Saranno curati la correttezza ed efficienza dei sistemi di drenaggio e, nelle aree geografiche dove la tradizione lo

richiede, il rinverdimento con semina di specie vegetali endemiche nelle sconnessure. La loro salvaguardia consentirà di perpetuare la tradizione costruttiva del *murasiccaro* e si estenderà all'intera gamma dei manufatti che ricadono nelle aree limitrofe legati all'attività agro-silvo-pastorale, per tutelare e valorizzare gli ecosistemi del lavoro correlati.
I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche della tradizione costruttiva dei luoghi, per conservare segni antropici che caratterizzano fortemente il paesaggio rurale regionale e che, in particolari tipologie costruttive come i *firriati*, fissano la memoria degli antichi tracciati viari nel sistema fondiario.

Recinzioni

Per i manufatti esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.
Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e partiture, la scelta di cromie neutre, l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arboree ed arbustive, l'adozione di tipologie conformi all'uso agricolo; è comunque vietato l'uso del filo spinato.
Dovranno rispettarsi le particolari condizioni orografiche dei territori interessati, seguendo, per quanto possibile, segni naturali preesistenti e adeguare le caratteristiche dei manufatti alle reali necessità per le quali la recinzione è richiesta. La sua progettazione dovrà prevedere la possibilità di inquadrare e sottolineare eventuali quadri paesaggistici di pregio o emergenze monumentali e naturali, o, in alternativa, mascherare elementi del paesaggio incoerenti o dissonanti. Nell'utilizzo del cemento armato dovrà privilegiarsi l'adozione di soluzioni formali di elevata qualità, che esaltino le caratteristiche del materiale e propongano un aggiornamento di forme e ritmi della tradizione costruttiva dei luoghi.

Abbeveratoi, Fontane

Per quanto riguarda i manufatti storici sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione. Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da valorizzare nella sua dimensione di spazio del lavoro umano.
I nuovi manufatti, aggiornando le soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alle tecniche costruttive tradizionali presenti nel territorio, interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

Terrazzamenti

Per gli impianti a terrazzamento già esistenti la loro conservazione passa anche attraverso il perpetuarsi della tradizione agricola e fornisce un contributo sostanziale alla corretta fruizione dei relativi contesti paesaggistici; si deve provvedere alla loro manutenzione, ivi compreso l'efficienza del sistema di drenaggio e l'eliminazione delle erbe infestanti, così come all'eventuale ripristino delle parti non più efficienti.
La realizzazione di nuovi manufatti, verificatane la compatibilità con la realtà geotecnica dei luoghi, deve prevedere l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale e l'adozione di soluzioni tecniche e volumetriche che assecondino gli originari assetti morfologici dei terreni interessati e si dimensionino le opere di scavo o di riporto alle esigenze strettamente indispensabili.

Gabbionate, Fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce

L'inserimento di queste opere nel contesto ambientale rurale e montano, reso necessario da esigenze di stabilizzazione di pendii che registrano processi di dissesto geologico, dovrà prevedere, per una corretta mitigazione dell'impatto percettivo sul paesaggio, soluzioni volumetriche che assecondino l'orografia dei terreni e specifici inerbimenti e piantumazioni di macchie arbustive. A tale scopo verranno utilizzate specie coerenti con il paesaggio vegetale dell'area e sarà curata una disposizione della vegetazione che garantisca il perpetuarsi della varietà di specie e dei tradizionali equilibri volumetrici e cromatici, da queste definiti nelle diverse aree del territorio siciliano; quinte arboree, realizzate con specie autoctone, saranno specificatamente rivolte a mitigare l'impatto di questi manufatti all'interno delle visuali percettive privilegiate.
Nell'eventualità che le opere previste comportino notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi il riutilizzo per costruire manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Per le opere realizzate a difesa dalla caduta di massi, con reti di protezione a raccogliere i materiali rocciosi incoerenti, occorrerà prevedere l'inerbimento delle superfici successivamente alla stabilizzazione del pendio, data dallo scivolamento dei sassi e dal conseguente riempimento dei volumi racchiusi dalle reti.

Muri di contenimento e Muri di sostegno

Per un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico i manufatti previsti saranno realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare; per rendere compatibile l'intervento con la qualità del paesaggio, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbozzata apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno, nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi.
Si devono prevedere interventi discreti nel paesaggio realizzando muri di ridotte dimensioni, preferendo le configurazioni a scarpa sistemate con terre, secondo il naturale declivio o, per pendenze più elevate, con terre armate, geotessuti e rete in nylon, ricostituendo in superficie il manto erboso o cespugliato. Nei casi particolari, ove necessiti l'uso di muri di contenimento di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli ponendo nelle fasce intermedie essenze arbustive autoctone.
Un adeguato progetto di rinverdimento, piantumando macchie arboree ed arbustive, dovrà garantire l'utilizzo di specie tipiche del paesaggio rurale dell'area e la mascheratura delle opere e degli elementi più dissonanti; per questi ultimi, ove necessario, sarà opportuno prescrivere la messa a dimora di piante adulte.
Se le opere previste dovranno comportare notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non verranno convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.

VERDE

Tecniche di coltura

Verranno incentivate le forme tradizionali delle pratiche agricole, per conservare e valorizzare le qualità paesaggistiche ed ambientali del paesaggio agrario siciliano, che si connota per la sua varietà e la combinazione di: paesaggi a campi chiusi, mosaici colturali in prossimità delle aree abitate, colture tradizionali di tipo estensivo delle aree più interne, sistemazioni a terrazze di particolari ambiti collinari ed emergenze naturali. Saranno ammissibili aggiornamenti delle tecniche di coltura che comunque non determinino, con pesanti movimenti di terra, profonde trasformazioni morfologiche dei paesaggi agricoli.

Dovranno evitarsi la sostituzione di aree boscate con coltivazioni o di aree agricole a campo chiuso con monocolture estese, perché questo determinerebbe variazioni degli equilibri ecologici e delle identità cromatiche sostanziali del paesaggio, indotte dalle nuove piantumazioni, e modifiche volumetriche e dei segni identificativi del territorio come le macchie ed i filari arborei ed arbustivi di cornice.
Potrà essere ammissibile la sostituzione di colture o aree destinate a pascolo con altri tipi di coltivazioni e piantumazioni per un ripristino delle originarie coperture vegetali.

Arboricoltura ornamentale

Saranno promosse scelte di pianificazione territoriale che escludano destinazioni d'uso inconciliabili con la conservazione degli habitat naturali, così come quegli interventi che incentiveranno la biodiversità, soprattutto nei territori segnati da un forte decadimento della qualità ambientale, e garantiranno la crescita delle vegetazioni ornamentali che costituiscono l'identità spaziale e cromatica del territorio.
Filari e siepi svolgono un importante ruolo ambientale; sarà promossa la realizzazione di corridoi connettivali naturali, di barriere antirumore lungo la rete viaria, di filari per il miglioramento del microclima lungo i percorsi pedonali. Dovranno essere salvaguardate le ridotte aree caratterizzate da particolari alberature o macchie arbustive, spesso isolate e sopravvissute a forti antropizzazione del territorio.
Gli interventi di riforestazione potranno essere ammissibili se ripristineranno i paesaggi delle piantumazioni ad alto fusto o arbustive che caratterizzavano un'area e se ne promuoveranno la crescita di un ricco ecosistema faunistico e vegetale. Si incentiverà la sostituzione dei rimboschimenti a latifoglie esotiche che hanno connotato di artificialità vaste aree del paesaggio vegetale dell'isola. Sarà comunque da escludere l'immissione volontaria di specie vegetali estranee ai luoghi.

SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE

Rete irrigua storica

Gli interventi sulla rete storica di canalizzazione dovranno ricondursi in larga parte alle opere strettamente conservative, per non alterare le caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche e le tecniche tradizionali di distribuzione delle acque.
Gli interventi conservativi dovranno consentire la continuità fisica e percettiva con gli insediamenti rurali originariamente serviti dalla rete, e si porranno in atto, qualora se ne rendesse necessario, gli interventi di ingegneria naturalistica per consolidare le sponde e riequilibrare l'ecosistema faunistico e vegetazionale.
Qualora non fosse più possibile un utilizzo parziale o totale della rete, per l'eccessiva vetustà dei manufatti o per profondi stravolgimenti degli originari assetti orografici, se ne dovrà comunque garantire la conservazione, riconoscendone il contributo nell'affermazione dell'identità dei paesaggi siciliani.
Sarà promossa la realizzazione di nuove canalizzazioni ad integrazione delle reti esistenti o relative a nuovi contesti ambientali, purché inserita all'interno di una idea progettuale di sviluppo di attività agricola e in aggiornamento tecnologico dei tradizionali sistemi di gestione dei corpi idrici artificiali.

Pozzi, Macchine idrauliche, Norie, Cisterne, Vasche di raccolta, Torri piezometriche, Condotte a vista, Acquedotti, Specchi d'acqua

Per i manufatti storici esistenti di chiara valenza storico tecnologica riferita alla cultura dell'approvvigionamento dell'acqua, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione che non alterino le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnico costruttive. Se dovesse ravvedersi

l'impraticabilità di un ulteriore utilizzo dei manufatti storici, questi non dovranno essere distrutti ma se ne dovranno effettuare i necessari interventi conservativi, finalizzati ad un loro riuso compatibile.
La realizzazione di nuovi manufatti, pur tenendo conto degli aggiornamenti tecnologici, dovrà riferirsi alle caratteristiche costruttive tradizionali. La loro collocazione non dovrà turbare i punti di vista panoramici e paesaggistici di pregio, e si terrà conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando riporti e sbancamenti, adagiando la costruzione sul terreno al piano di campagna identificato in quello esistente prima dell'inizio dei lavori.
Nell'eventualità che le opere previste comportino movimenti di terre e rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei rilevati che, insieme agli inerbimenti e piantumazioni, consentiranno un recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Se le opere previste ricadono in area boscata occorrerà garantire il mantenimento o il ripristino del soprassuolo inerbito, arboreo o arbustivo; contribuendo inoltre a garantire il parziale mascheramento delle opere o degli elementi maggiormente dissonanti rispetto al paesaggio rurale esistente.

OPERE E MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE LACUSTRE E FLUVIALE

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali

Fatta eccezione per limitati ed acclarati motivi di salute pubblica è fatto divieto di operare modifiche sulla larghezza e configurazione degli alvei naturali e delle golene dei corsi d'acqua, compresi gli alvei non attivi; sarà consentito esclusivamente il controllo umano del potere energetico delle acque, se a regime torrentizio, assecondando i flussi idrici naturali nel modellare le rocce e i suoli di attraversamento e nel creare una grande varietà di habitat vegetali e naturali. Sarà tassativamente esclusa qualsiasi modifica che sia causata da espansioni edilizie, in atto o programmate.
Ove fosse possibile intervenire con opere di sistemazione idraulica non sarà comunque ammissibile la rettificazione degli alvei naturali; saranno ammissibili e auspicabili le regimazioni dei fiumi che si limitano alle opere di manutenzione e sistemazione naturale, ivi compresi gli interventi di decementificazione delle sponde artificiali, il recupero degli originari letti, dei percorsi e dei profili dei pendii.
Dovranno essere rapidamente allontanati dalle aree prossime ai corsi d'acqua i materiali di risulta delle eventuali opere di sistemazione idraulica o della decementificazione delle rive, e dovrà essere curato un piano mirato di inerbimento e di piantumazione di macchie arboree ed arbustive, scelte tra le specie caratterizzanti i luoghi, per contribuire al controllo di un corretto regime delle acque.
Sarà curato un piano mirato di risanamento dei terreni a monte del letto fluviale con opportune forestazioni e inerbimenti per aumentare le capacità di ritenuta idrica ed arrestare le perdite di materiale attivate da processi di degrado, sarà vietato lo sfruttamento delle rive a pascolo per evitare la rapida distruzione del manto vegetale, e lo sfruttamento delle aree di riva per il tempo libero dovrà rispondere a rigorosi requisiti naturalistici e paesaggistici.
Saranno ammissibili e auspicabili altresì le opere di manutenzione e di ripristino delle associazioni vegetazionali ripariali, che dovranno contribuire alla depurazione delle acque, rispondere a criteri di massima molteplicità ecologica anche in relazione ai differenti assetti naturali dei diversi tratti, recuperare un ruolo attivo nel ripristino delle originarie velocità di deflusso delle acque, e conseguentemente mitigare la loro azione erosiva. Una particolare cura dovrà porsi ai rami fluviali non attivi e al loro ruolo di mitigazione dei fenomeni di esondazione e di importante testimonianza ambientale. Il ripristino dei macroecosistemi dei corsi fluviali consentirà di ricostruire un habitat caratterizzato dalla grande varietà dei biotopi degli insediamenti vegetali ed animali del paesaggio naturale storico compromesso.
La riduzione degli alvei sarà rigorosamente limitata alle dimensioni strettamente indispensabili e documentata scientificamente per le opere di bonifica. Il pendio delle sponde dovrà evitare la

creazione di forti impatti percettivi a meno di insopprimibili esigenze di incolumità pubblica, legate alla salvaguardia di persone, insediamenti, manufatti.

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali

Occorre un'opera di rigorosa salvaguardia dei laghi naturali per confermare il ruolo strategico nell'equilibrio climatico e nella definizione della ricca varietà del macroecosistema floreale e faunistico dell'area; un'azione di salvaguardia specificatamente mirata alla realtà individua, costituendo ciascuno unicum idronomici, ambientali e paesaggistici. Sarà vietato qualsiasi intervento dell'uomo che possa pregiudicare la corretta compensazione e regimazione delle acque, con particolare riguardo all'attività di cava di ghiaia e sabbia e ad un'agricoltura e selvicoltura non compatibile nelle aree prossime alle sponde. Saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Sarà necessario mantenere o ripristinare i profili naturali delle rive e la vegetazione di sponda, spesso distrutta o degradata per azione ambientale o antropica negativa, per salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle colonie vegetali e della fauna che li popolano, e per il contributo di autodepurazione delle acque al delicato equilibrio dell'habitat lacustre.

Laghi ed invasi artificiali

La realizzazione di invasi artificiali, per l'approvvigionamento idrico della comunità o a servizio degli impianti per l'innevamento artificiale, dovrà basarsi su una progettazione che abbia adeguatamente valutato l'inserimento nel contesto fisico specifico, privilegiando ambiti territoriali marcatamente antropizzati, lontani dalle aree di maggiore naturalità. Le scelte progettuali dovranno limitare i movimenti di terra ed i disboscamenti previsti ed apportare all'habitat di inserimento, nel loro complesso, livelli di trasformazioni ecosostenibili. Dovranno preferirsi configurazioni non rigidamente geometriche per meglio assecondare l'orografia dei luoghi, utilizzando depressioni e pendii naturali; saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, definendole con superfici a margini irregolari, ed utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle rive dovranno prevedere, per un ripristino dell'equilibrio ecologico, la piantumazione di una ricca vegetazione spondale, scelta tra le specie autoctone e con un adeguato connotato di biodiversità.

Sentieristica al servizio del fiume e del lago

Occorre porre a disposizione del lago o del fiume una rete articolata di sentieri per distribuire la pressione antropica, di tipo turistico o lavorativo, su aree più vaste e, conseguentemente, ridurre l'impatto antropico negativo sull'equilibrio del macroecosistema di un lago. Si dovrà, in tal senso, privilegiare il recupero della sentieristica storica già esistente, anche attraverso specifici interventi volti a ricomporre unità a percorsi interrotti da occupazioni improprie legate alle attività silvopastorali e agricole. Si dovrà quindi impostare su questa trama storica un progettato allargamento della trama sentieristica, la cui realizzazione dovrà rispondere all'esigenza di garantire un armonico inserimento nel paesaggio, con particolare riferimento agli ambiti di riva; sarà consentita solo eccezionalmente e per brevi tratti la contiguità con le rive, convogliando l'accesso a queste in pochi selezionati punti, lontani dalle zone ecologicamente più delicate, attraverso sbarramenti vegetali in siepi e bordure.
Si dovranno adottare gli stessi criteri della sentieristica di penetrazione agricola, da destinare in larga parte al traffico pedonale o ciclabile, e da sistemare con fondo naturale, pietrisco rullato o macadam. Dovrà prevedersi un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi, creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.

VIABILITÀ RURALE

Sentieristica storica, Trazzere Regie, Strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali e rurali

Saranno consentite esclusivamente opere di manutenzione, finalizzate al recupero dello stato originario dei luoghi ed a ripristinare corridoi di viabilità tra aree di pregio ambientale, conservando rigorosamente gli elementi costitutivi complementari della sentieristica storica e delle Trazzere Regie (tracciati, elementi di arredo e contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali) ancora presenti. Ove necessario, in presenza di precedenti alterazioni dei luoghi, dovranno realizzarsi interventi di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, da realizzare con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive, coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; sarà inoltre curato un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di elevata qualità, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità del verde.
Dovrà in linea di principio ripristinarsi l'originaria pavimentazione se riflette la tradizione costruttiva locale, qualora ancora esistente seppure occultata.
Ove questa non fosse più recuperabile in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico si dovrà prevedere la sistemazione con fondo naturale, con pietrisco rullato o in macadam, per le strade pianeggianti all'interno delle aree boscate, in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico o che attraversino il paesaggio agrario storicizzato. Se esistono problemi di forti pendenze o situazioni geomorfologiche particolari, la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata in selciato o in spacco di basole o in acciottolato o in altro materiale conforme agli usi e tipologie locali.
In tutti gli altri casi potrà consentirsi l'uso di una pavimentazione stradale, che adotterà il sistema costruttivo delle vecchie strade di penetrazione agricole, realizzate nel territorio durante gli anni '50 e ancora oggi realizzate all'interno delle aree dei grandi parchi nazionali. Per permettere l'inserimento nel territorio di nastri viari di impatto compatibile si prevede che questi saranno realizzati in misto bituminato a grossa granulometria su un sottofondo rullato di tout-venant di cava; ottenendo un manto stradale di colore grigiastro a composizione prevalentemente di pietrisco stabilizzato e legato, in grado di sostenere anche un traffico veicolare pesante. L'esecuzione dei lavori dovrà avere cura di allontanare o usare e sistemare adeguatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitare l'estirpazione di alberi di alto fusto, e attuare un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, integrando lungo i bordi la piantumazione esistente con specie arboree o arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.

In attuazione del decreto ministeriale 30125 del 22/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/2009, che elenca, tra l'altro, gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e definisce le buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 la regione ha emesse il D.D.G. n. 135 del 19/02/2010.

Successivamente DM 30125 è stato modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011 si riportano quindi, i requisiti di condizionalità in vigore dal 01/01/2010 ed aggiornati alle modifiche del 2011.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Campo di condizionalità: AMBIENTE

Atto A1 – *Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articoli: 3 (par. 1 e 2), 4 (par. 1,2,4) e 5 (lett. a, b e d*

Descrizione degli impegni

Si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000.- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni

Rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità competente ai sensi degli stessi articoli.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

  A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

  A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

  A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera f) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - articolo 3

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:
- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:
- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con **D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005**, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal **"Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**" (D.D.G. n. 53 del 12/01/2007) e le norme previste dal Titolo VI dell'allegato 2 del Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 in attuazione al DM 7/4/2006.

In particolare si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

D. obblighi amministrativi;
E. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
F. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
G. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi le aziende sono classificate in funzione della produzione di "azoto in campo", calcolato in Kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 08/09/1997 n. 357.

Inoltre, per i siti Natura 2000 indicati su www.artasicilia.eu, sono stati approvati i piani di gestione, si applicano le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei suddetti piani.

Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASP PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere

registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

ATTO A7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASP E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.P., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.P. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

– B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

– C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

– D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASP entro 7 giorni;
– D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
– D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
– D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

– E.1 Compilazione del modello 4;
– E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
– E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

ATTO A8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini, di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

– A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
– A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

  o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

  o Tramite ASP, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

– A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

– B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
– B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
– B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
– B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
– C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
– C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari articolo 3

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MIPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;

- documentazione d'acquisto costituita da:
  - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
  - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
  - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

   a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;

   b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;

   c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

ATTO B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.*

**attuato in particolare da:*

- *Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));*
- *Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);*
- *Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;*
- *Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.*

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
   i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[1] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari[2];
   ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

[1] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

[2] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

<u>Produzione di uova</u> – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

<u>Produzione di mangimi o alimenti per gli animali</u> – Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione[3] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
   ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
   iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice
- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)
- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice
- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;

[3] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;

3.a. *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

ATTO B12 – Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) n. 1292/2005, allegato IV, par.II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine salvo le deroghe previste da modifiche e integrazioni della normativa.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.

Obbligo di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al Libro Genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali.

Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai Piani Regionali predisposti dall'Assessorato Regionale della Sanità per l'anno 2007.

ATTO B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - articolo 3

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al Servizio veterinario della ASP competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini - articolo 3

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli

animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

.ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Articolo 3.

Descrizione degli impegni

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini (lingua blu) deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al Servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l’isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale Misura.

Campo di condizionalità: BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

ATTO C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articolo 3 e articolo 4.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti - articolo 4

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi **(**superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno previsto alla lettera a):

1. sono ammesse ove vi siano rischi, dovuti all'elevata acclività, per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o per l'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno previsto di realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione, in sostituzioni di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5, ed una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno previsto alla lettera b):

1. sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
    - assicurare la copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
    - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni sopra citati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nella considerazione che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da suoli con tessitura generalmente fine, da un regime pedo-climatico di tipo xerico

e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", in esse pertanto è possibile la pratica del maggese quale tecnica di aridocoltura.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: **Gestione delle stoppie**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe:

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;

- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa

Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta Autorità.

Standard 2.2: **Avvicendamento delle colture**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto e di accertamento di diminuzione del livello di sostanza organica del suolo, è necessario effettuare interventi di ripristino tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

– dimostrazione, del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". o in alternativa mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove la regione sia dotata di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.
– Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

- eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie o nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125 e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e tutelare la fauna selvatica, prevede l'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o di altri interventi (es. trinciatura) pari ad almeno uno l'anno.

Tali sfalci sono vietati:

- nei siti individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;

- per le altre aree tra il 15 marzo e il 15 luglio.

Comunque, è obbligatorio eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio in conformità alle norme in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2, non si applica ai terreni ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: **Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125 e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Il presente standard dispone i seguenti impegni::

per gli oliveti:

- la potatura almeno una volta ogni 5 anni; eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, con frequenza almeno triennale.

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;

- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali ove previsto da specifiche disposizioni in vigore nelle aree protette.

Standard 4.4: **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali, in attuazione al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: **Divieto di estirpazione degli olivi**

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 4 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1*: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione*

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2*: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125 ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c)

Al fine di proteggere le acquee superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corsi idrici superficiali di torrenti, fiumi, o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

Sono stabiliti i seguenti impegni:

a) è vietato effettuare le lavorazioni lungo tali fasce, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia stessa;

b) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro i 5 metri dal corso d'acqua in applicazione al Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999);

c) l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dal D.M. 7 aprile 2006 art. 22.

d) L'uso dei liquami è soggetto all'art. 23 del medesimo D.M.

Sono esclusi dagli obblighi di estirpazione gli impianti arborei produttivi compresi nella fascia tampone esistenti alla entrata in vigore (30/12/2011). E' possibile l'impianto e il reimpiantopurchè vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto dela normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

REQUISITI MINIMI ULTERIORI RELATIVI AI "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" AI SENSI DELL'ART. 39 PARAGRAFO 3 DEL REG. (CE) N. 1698/2005

In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali, conformemente al punto n. 5.3.2.1 dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e di seguito richiamate.

Riferimenti normativi nazionali e regionali

1 Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari:

- Decreto Lgs n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
- Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2002
- Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione"
- Decreto Regionale del 29 luglio 2003. relativo alle "Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001"

  Con le su elencate norme vengono impartite le seguenti disposizioni:

  - **Obbligo di possedere una autorizzazione**, il "patentino", per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn). L'acquisto e l'impiego prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).
  - **Obbligo di tenuta del registro dei trattamenti**
    Il registro va compilato in ogni sua parte entro trenta giorni dall'avvenuto trattamento. Le schede che compongono il registro devono essere tenute per tre anni. Per i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) insieme al registro si devono conservare anche le fatture comprovanti l'acquisto (in originale o copia) ed i relativi moduli rilasciati per i prodotti di questa categoria. persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, etc.)
  - **Obbligo di formazione**
    L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti per il rilascio del patentino è obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione specifico.
  - **Magazzinaggio e condizioni di sicurezza**
    I prodotti fitosanitari devono essere conservati correttamente in azienda, l'azienda deve rispettare le modalità d'uso dei prodotti, i tempi di sicurezza, le modalità di manipolazione e distribuzione, utilizzando gli appositi dispositivi di protezione individuali.
  - **Verifica funzionale dell'attrezzatura per irrorazione di prodotti fitosanitari**.

Le attrezzature utilizzate per le irrorazioni di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a verifica almeno quinquennale per testarne il corretto funzionamento.

2 Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti:

- Decreto Interministeriale 7 aprile 2006 Ministro delle politiche agricole e forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006);
- D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
- D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.
- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".
- Decreto Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.
- Decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali (G.U.R.S. n. 17 del 22/04/2005) "Approvazione della Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
- Decreto n. 53 del 12 gennaio 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali e Dipartimento Interventi Infrastrutturali "Approvazione Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
- Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Assessorato Regionale Sanità – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e Titolo VI dell'Allegato 2 "Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del Dl 3 aprile 2006, n.152, e da piccole aziende agroalimentari.

  Tra l'altro, il suddetto decreto dispone per **tutto il territorio regionale** divieti per l'utilizzazione agronomica di liquami e letame in prossimità dei corpi idrici (dai 20 ai 150 mt a secondo della tipologia di effluente e di corpo idrico) di strade, centri abitati ecc.(art. 4 e 5); indicazioni sulle tecniche di distribuzione (art. 6); indicazioni sulle dosi di applicazione (art. 10) tale articolo recita "Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di elementi fertilizzanti indicato nell'allegata tabella allegato 2/C".

Allegato 2/C

Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola regionale					
Coltura	**Apporto massimo di Azoto Unità/ettaro/ anno**	**Apporto massimo di Fosforo Unità/ettaro/ anno**	**Coltura**	**Apporto massimo di Azoto Unità/ettaro/ anno**	**Apporto massimo di Fosforo Unità/ettaro/ anno**
COLTURE ERBACEE					
Cereali			**Piante industriali**		
Frumento duro	120	100	Barbabietola da zucchero	150	75
Mais irriguo	250	150	Colza	150	75
Orzo e avena	100	90	Girasole	100	150
Segale	80		Soia	20	60
Leguminose					
Leguminose da granella	20	100	**Piante da tubero**		
Leguminose da foraggio	20	100	Patata	200	150
Foraggere					
Foraggere da leguminosa	20	100	**Colture floricole**	180	110
Altre foraggere	100	100			
Piante officinali	130	120			
Piante orticole					
Aglio	100	30	Finocchio	180	120
Anguria	100	170	Fragola	350	200
Asparago	200	90	Insalate	60	120
Bietola da coste	130	60	Melanzana	250	120
Cavolfiore	200	150	Melone asciutto	80	120
Cavolo broccolo	200	150	Melone irriguo	180	120
Cavolo verza e cappuccio	200	150	Peperone	200	150
Cipolla	150	100	Pomodoro	180	200
Carciofo	350	200	Rapa	120	120
Carota	150	80	Sedano	200	100
Cetriolo	150	130	Spinacio	120	80
Fagiolino	250	120	Zucchino	250	150
COLTURE ARBOREE e ARBUSTIVE					
Agrumi	240	100	Albicocco	150	70
Limone	250	150	Ciliegio	125	70
Olivo asciutto da olio	100	60	Fico d'india	60	40
Olivo irriguo da mensa	120	70	Kaki asciutto	150	120
Vite da tavola in irriguo	300	150	Kaki irriguo	180	120
Vite da vino	100	100	Mandorlo	90	100
Cappero	75	100	Melo	100	70
Nespolo del Giappone	180	75	Nocciolo	80	100
Pistacchio	60	40	Pero	125	70
Susino	150	70	Pesco	180	100

Principali vincoli per le aree vulnerabili:

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami, letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 48 del 1984, in prossimità dei corpi idrici (dai 20 ai 150 mt a secondo della tipologia di effluente e di corpo idrico) di strade, centri abitati ecc.(art. 4 e 5). Nelle fasce di divieto di cui sopra, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
Art. 26 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
1) La distribuzione in campo dei fertilizzanti sia organici che minerali va effettuata nei periodi indicati nella tabella allegata (allegato 2/D).
2) La quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabili alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti nella tabella allegata (allegato 2/E) in funzione del tipo di coltura.
3) Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo massimo di unità di azoto deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
5) Sui terreni utilizzati per gli spandimenti devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti zootecnici le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg. per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e dalle acque reflue di cui al presente decreto.

Allegato 2/D

Periodi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti minerali, organici e misto-organici contenenti azoto nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola			
Colture	***Periodi di divieto di distribuzione (*)***	***Motivazioni***	***Note***
Colture erbacee avvicendate a ciclo autunno-primaverile	15 novembre - 15 febbraio;	Limitare le perdite per lisciviazione, ruscellamento e di volatilizzazione	Raccomandato l'avvicendamento colturale tra cereali e leguminose La distribuzione deve essere frazionata in almeno due interventi
Colture erbacee avvicendate a ciclo primaverile-estivo	1 ottobre – 31 gennaio	Limitare le perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
Ortive protette ed in pieno campo Specie ornamentali coltivate in vaso Piante in vivaio	Individuare un periodo di divieto di distribuzione di almeno 90 giorni anche non continuativi, tenendo conto degli specifici cicli colturali. Tale periodo annualmente dovrà essere specificato nel piano di concimazione annuale	Limitare le perdite di, ruscellamento, volatilizzazione e lisciviazione, accentuate in suoli sottili e a tessitura grossolana.	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
Vite, olivo, agrumi e fruttiferi (2)	1 novembre - 30 gennaio	Limitare le perdite per volatilizzazione, lisciviazione e ruscellamento. Periodo di scarsa utilizzazione da parte delle colture.	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
Colture coltivate in fuorisuolo su substrato inerte	Nessuno		Stoccare tutte le acque di sgrondo per impiegarle nei seguenti modi: 1- per la fertirrigazione delle colture poste su terreni aziendali non in area vulnerabile ai nitrati 2- per la fertirrigazione delle colture poste su terreni aziendali in area vulnerabile ai nitrati con i vincoli di impiego previsti per la singola coltura e tenendo in considerazione il contenuto residuo di azoto (circa il 30% della soluzione nutritiva di partenza) 3- nel caso che l'azienda non dispone di altri terreni, lo grondo va eliminato come acque reflue domestiche o trattato per osmosi inversa

* Nel caso di utilizzo delle deiezioni degli avicunicoli, essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, l'inizio del periodo di divieto indicato è anticipato di 15 giorni e la fine posticipata di 15 giorni, per una durata complessiva di 120 giorni di divieto. In caso di uso di liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, il periodo di divieto per le colture viene ampliato dal 15 settembre al 15 febbraio, per una durata complessiva di 120 giorni.

Allegato 2/E

Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola			
Coltura	*Apporto massimo di Azoto Unità/ettaro/anno*	*Coltura*	*Apporto massimo di Azoto Unità/ettaro/anno*
COLTURE ERBACEE			
Cereali		**Piante industriali**	
Frumento duro	90	Barbabietola da zucchero	120
Mais	200	Colza	100
Orzo e avena	75	Girasole	80
Segale	70	Soia	15
Leguminose			
Leguminose da granella	15	**Piante da tubero**	
Leguminose da foraggio	15	Patata	150
Foraggere			
Foraggere da leguminosa	15	**Colture floricole**	150
Altre foraggere	70		
Piante officinali	100		
PIANTE ORTICOLE			
Aglio	75	Finocchio	180
Anguria	75	Fragola	150
Asparago	180	Insalate	45
Bietola da coste	110	Melanzana	200
Cavolfiore	200	Melone asciutto	60
Cavolo broccolo	150	Melone irriguo	120
Cavolo verza e cappuccio	200	Peperone	150
Cipolla	120	Pomodoro	135
Carciofo	200	Rapa	110
Carota	110	Sedano	150
Cetriolo	130	Spinacio	100
Fagiolino	200	Zucchino	190
COLTURE ARBOREE e ARBUSTIVE			
Agrumi	180	Albicocco	110
Limone	190	Ciliegio	90
Olivo asciutto da olio	75	Fico d'india	50
Olivo irriguo da mensa	90	Kaki asciutto	110
Vite da tavola in irriguo	225	Kaki irriguo	135
Vite da vino	75	Mandorlo	70
Cappero	55	Melo	75
Nespolo del Giappone	135	Nocciolo	60
Pistacchio	45	Pero	90
Susino	110	Pesco	135

2.2.2 Vantaggi ambientali

Le norme e i vincoli precedentemente descritti si configurano come impegni obbligatori per gli agricoltori, funzionali al mantenimento di un livello minimo di sostenibilità standard (baseline).
L'adesione alle azioni agroambientali comporta l'assunzione su base facoltativa di impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia di "condizionalità" e che, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e alle condizioni previste nel PSR, andranno ricompensati attraverso i premi agro ambientali.

In tal modo gli agricoltori verranno incoraggiati a partecipare allo sviluppo sostenibile delle zone rurali e a soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società attraverso metodi di produzione agricola compatibili con l'esigenza di tutela e di miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, delle risorse idriche, del suolo e della diversità genetica.
Un'equa quantificazione dei premi dovrebbe tener conto, oltre che delle mutevoli condizioni dei mercati agricoli e delle variazioni del contesto economico, anche dei benefici/costi della collettività in rapporto alla presenza/assenza di attività agricole sostenibili.
Un'esemplificazione di quanto detto può ricavarsi dai dati regionali dell'ultimo trentennio sugli ettari percorsi dal fuoco. Com'è possibile osservare dai grafici seguenti, la superficie non boscata percorsa dal fuoco ha un trend in crescita e nel confronto con la superficie boscata risulta la parte del territorio regionale maggiormente colpita dagli incendi. Il fenomeno potrebbe plausibilmente essere correlato alla combinazione di particolari condizioni ambientali e climatiche di fronte alle quali le pratiche colturali attuate dall'agricoltore nel rispetto della condizionalità non sono risultate sufficienti. In quest'ottica dovrebbe essere riconosciuto e adeguatamente sostenuto il ruolo dell'agricoltore nel mitigare la diffusione degli incendi e i conseguenti effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, andrebbe valutato il costo sociale del ripristino dello status quo sul territorio non boscato percorso dal fuoco. A supporto di tali affermazioni, è interessante osservare l'andamento della SAU dell'Isola, che in 25 anni perde oltre 400 mila ettari, passando dai quasi 1,7 milioni di ettari del 1980 (Istat, 3° Censimento Generale dell'Agricoltura) a meno di 1,3 milioni di ettari del 2005 (Istat, Indagine campionaria "Struttura e produzioni delle aziende agricole", 2006).

Grafico 1 – Andamento della superficie non boscata percorsa dal fuoco nell'ultimo trentennio.

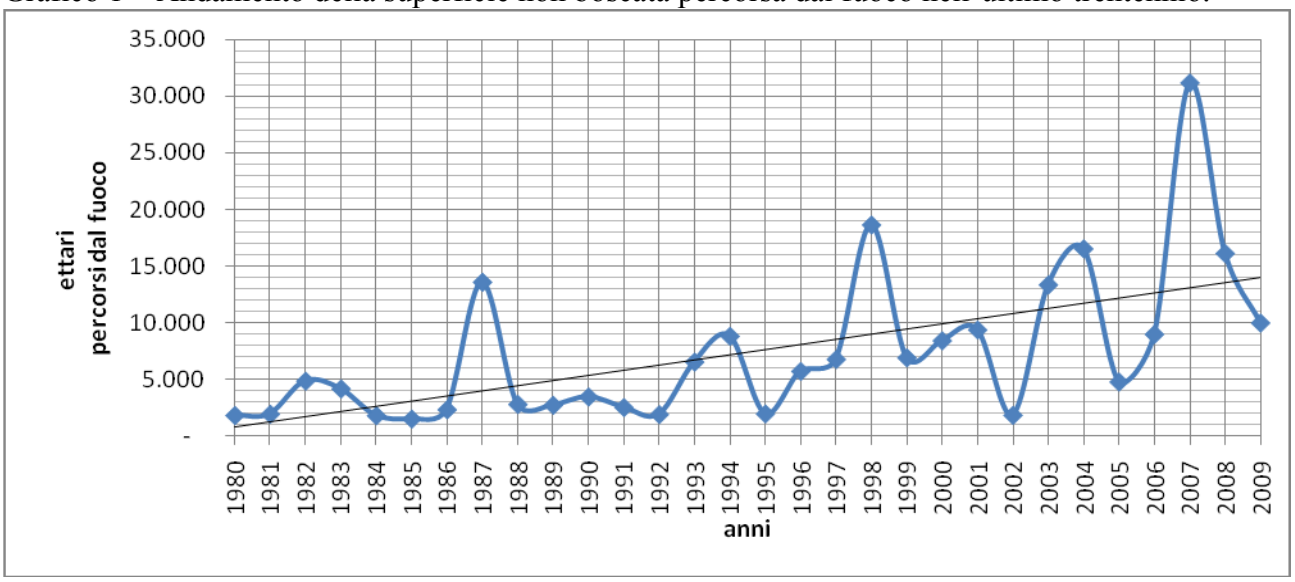

Grafico 2 - Incidenza della superficie incendiata (boscata e non boscata) sul totale regionale - periodo 1986-2009

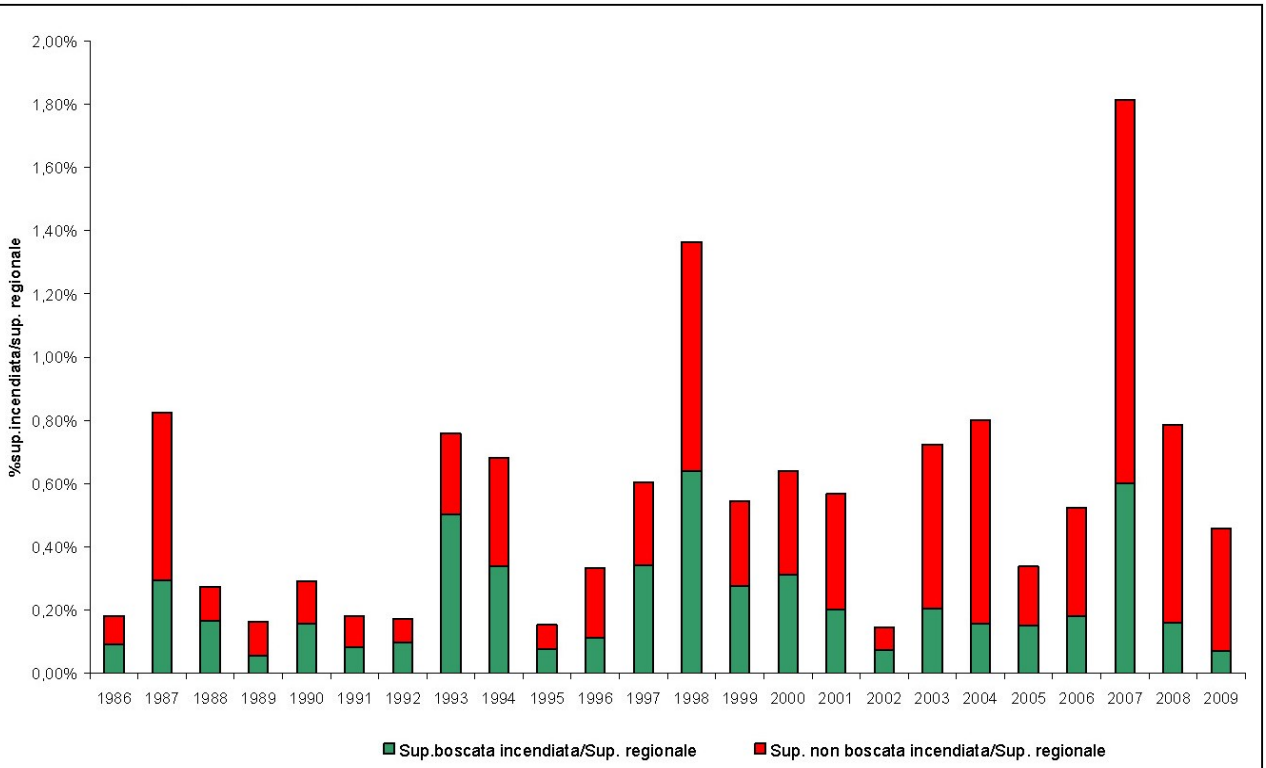

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati del Servizio Antincendi Boschivi (SAB) - Regione Siciliana.

In definitiva, per una corretta definizione del valore delle azioni agroambientali, sarebbe auspicabile che nella futura programmazione al costo di ogni impegno (singola componente del premio) venisse associato un quantum in grado di esprimere il beneficio che lo stesso impegno esercita sulla collettività.
Per questa ragione si ritiene opportuno procedere ad una breve descrizione dei vantaggi ambientali correlati alle principali pratiche di gestione agricola previste nell'ambito delle azioni 214/1A e 214/1B.

Inerbimento e sovescio
Una corretta gestione del sistema suolo-pianta, nel perseguire l'obiettivo della sostenibilità e, in subordine, quello delle qualità delle produzioni, deve contemplare:
- la conservazione ed il miglioramento della fertilità fisica e chimica del terreno, con un appropriato arricchimento di sostanza organica;
- la protezione del suolo dai fenomeni erosivi;
- il controllo dell'espressione vegeto-produttiva della pianta attraverso un oculato dosaggio della disponibilità azotata indotta da tecniche alternative alla fertilizzazione chimica;
Per tali motivi si incentiva l'uso di colture di copertura che, in particolare, risultano efficaci nel mitigare l'erosione del suolo (Langdale et al, 1991), nel ridurre lo scorrimento idrico superficiale, nell'aumentare l'infiltrazione e la ritenzione idrica (McVay et al, 1989; Folorunso et al., 1992), nel controllare la diffusione di erbe infestanti, nel rendere disponibili elevate quantità di azoto minerale, variabili in funzione della specie adottata e del momento del sovescio (Steenwerth and Belina, 2008; Gristina et al., 2006).
Il sovescio consiste nella coltivazione di essenze, per lo più foraggere, che in prossimità della fioritura vengono trinciate, lasciate disidratare per qualche giorno e incorporate nei primi 25 cm di

terreno. Così interrata, la massa viene subito attaccata da macro e microrganismi che la trasformano in parte in humus e in parte in elementi nutritivi utilizzabili dalla coltura successiva.
La pratica di incorporare i residui colturali (paglie e stoppie) nel terreno può determinare dei problemi legati alla diminuzione di azoto assimilabile. Al contrario, il sovescio, con interramento di piante verdi, determina un incremento del contenuto di azoto minerale nel suolo e un effetto attivatore, denominato priming.
Un sovescio costituito da leguminose (pure o in miscuglio), grazie all'attività di azotofissazione, aumenta significativamente il contenuto in azoto del terreno. Wagger (1989) ha rilevato che due mesi dopo il sovescio di leguminose (veccia e il trifoglio) la quantità di azoto rilasciato nel suolo è pari al 75-80% dell'azoto presente nella biomassa interrata, mentre con il sovescio di cereali (segale e avena) l'apporto di azoto è pari al 50%.
Rispetto al sovescio ed all'interramento di altre specie, inoltre, l'utilizzo di leguminose determina, un forte incremento del fosforo e del potassio in forme assimilabili. In particolare, le essenze con apparato radicale profondo consentono di arricchire gli strati superficiali del terreno con gli elementi nutritivi prelevati dagli strati più profondi.
In ogni caso, la dinamica di decomposizione e cessione di elementi nutritivi post-sovescio varia in funzione della composizione chimica dei residui, del clima, della tessitura e della struttura del terreno.
I sovesci maturi relativamente alla fase fenologica, e cioè con pochi tessuti verdi e molta fibra (lignina e cellulosa), presentano un elevato rapporto C/N che favorisce la produzione di humus stabile, a lento rilascio di elementi nutritivi per la pianta.

Rotazione colturale
L'alternanza delle colture (avvicendamento) ha sempre consentito all'agricoltore di salvaguardare e conservare nel tempo il livello di fertilità del terreno. Tra le possibili specie erbacee coltivabili, le leguminose sono una componente essenziale per la sostenibilità dei sistemi agricoli, in particolare per la fertilità del suolo e per il contenimento dei consumi agricoli di energia fossile, con mitigazione dell'effetto serra.
Le leguminose sono in grado di fissare l'azoto atmosferico, risorsa rinnovabile, attraverso la formazione di noduli radicali entro i quali vengono ospitati specifici microorganismi (Rhizobium). La produzione di ammonio da parte della simbiosi "Rhizobium – leguminosa", su ampia scala, risulta più elevata rispetto alla produzione industriale degli azotati di sintesi. Inoltre, l'impiego, di azoto biologico, come quello fissato dalle leguminose, consente notevoli risparmi nei consumi di energia non rinnovabile contribuendo al contenimento dell'effetto serra. E' stato stimato che il 20-30% dei costi energetici necessari alla coltivazione delle piante è assorbito dalla produzione e distribuzione in campo dei fertilizzanti chimici azotati. La coltivazione di una leguminosa, invece, comporta un risparmio di circa 0,2 tonnellate di petrolio per ettaro, equivalenti alla produzione di 600 kg/ha di CO_2 (G. Mosca, 2004).

Lavorazioni e gestione del suolo
Tra le operazioni colturali con possibili effetti negativi sulla struttura fisica del suolo rientrano le arature profonde a rittochino eseguite con macchine potenti e pesanti che, in presenza di particolari condizioni (terreni argillosi, versanti acclivi ed esposti a sud, piogge intense e concentrate) innescano fenomeni erosivi con tassi di traslocazione (tillage erosion), in grado di provocare mutamenti morfologici superficiali, anche importanti (calanchi).
Un altro possibile effetto negativo delle lavorazioni meccaniche è il ristagno idrico nei terreni pianeggianti, causato dalla creazione di strati compatti impermeabili lungo il profilo (suola di lavorazione). Nei terreni a giacitura montana o collinare, a clivometria pronunciata, la formazione della suola di lavorazione può generare movimenti gravitazionali di massa terrosa (es. smottamenti e frane), con evidente scadimento della qualità del suolo. Il mantenimento dei primi strati del terreno

agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi ecc.) e di vita microbica, risulta infatti fondamentale ai fini della produttività.
Particolarmente esposti al rischio di erosione sono i terreni in pendio seminati con colture annuali, dove la preparazione del letto di semina prevede un energico sminuzzamento delle zolle. In queste condizioni, le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.
Una pratica in grado di ridurre i fenomeni erosivi è la creazione di solchi acquai ad andamento livellare e comunque trasversale alla linea di massima pendenza, che regolando lo scorrimento delle acque superficiali ne attenua gli effetti.

Ammendamento

Per ammendante si intende ogni sostanza in grado di modificare e migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche del terreno. In questa definizione rientrano molti prodotti organici di origine animale e vegetale, la maggior parte dei quali derivano, più o meno direttamente, da residui di attività di trasformazione agroindustriali.

Un ammendante per poter svolgere una qualche azione di tipo chimico, fisico e meccanico deve essere apportato al terreno in quantità ingenti, nell'ordine delle decine di tonnellate. Questa affermazione trova facile giustificazione nella considerazione che nello strato lavorato (40 cm) di un ettaro di suolo agrario sono contenute mediamente dalle 50 alle 150 tonnellate di sostanza organica.

Un tipico ruolo ammendante in passato veniva svolto dal letame, somministrato in dosi di 50-60, e anche più, tonnellate per ettaro. Tale pratica, ancor oggi validissima dal punto di vista tecnico, risulta sovente impraticabile per la difficoltà di reperire letame in quantità sufficiente. Attualmente, sono disponibili sul mercato diverse tipologie di ammendanti di preparazione industriale.

Un aspetto da tenere in massima considerazione nella pratica dell'ammendamento è il grado di stabilizzazione della sostanza organica. Infatti, l'immissione nel suolo di sostanza organica fresca, non stabilizzata, innesca una intensa attività dei microrganismi che porta rapidamente ad una decisa riduzione dell'ossigeno tellurico. L'instaurarsi di condizioni di ridotta aerobiosi o, nei casi peggiori, di anaerobiosi, porta alla formazione di condizioni non adatte alla vita della piante e dei microrganismi stessi. È, allora, necessario apportare al suolo sostanza organica quanto più stabile possibile, che possa essere aggredita dai microrganismi del terreno in modo graduale.

2.2.3 Sottomisura 214/1: Azione 214/1A " Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", Azione 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica"

2.2.3.1 Agricoltura

2.2.3.1.1 Metodologia

Il procedimento impiegato per le azioni in esame è articolato come segue:

a) determinazione dei costi specifici, dei ricavi e dei margini lordi per i diversi indirizzi produttivi contemplati nell'analisi, gestiti con il metodo **convenzionale,** eseguita utilizzando la banca dati RICA, giacché tale rete sottende un numero significativo di unità fondate sulle attività agricole interessate dalle azioni agro ambientali in esame. Sono state escluse dal campione RICA le aziende che operano in regime biologico, al fine di ottenere una stima più corretta della tipologia aziendale di riferimento (baseline). I dati utilizzati si riferiscono alla media delle annualità 2006-2007-2008. L'adozione delle informazioni provenienti dalla RICA è adeguata e motivata, in quanto la stessa sottende tutti gli indirizzi produttivi

esercitati su dimensione geografica congrua. Altre indagini, pur specifiche, aggiuntive sono circoscritte solo a determinati processi produttivi e/o a definiti ambiti territoriali, oltre che riferite ad archi temporali differenti. Da questo metodo si distacca l'analisi concernente le piante aromatiche ed officinali e il frassino da manna, per i quali nella RICA non si rintracciano campioni significativi. Per le piante aromatiche e officinali si è fatto riferimento alla documentazione derivante da un'indagine economica concernente l'origano condotta dal Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-forestali dell'Università di Palermo ed i cui risultati possono, in prima approssimazione, essere estesi alle altre specie di tale comparto coltivate in Sicilia. Per risalire all'ammontare complessivo dei costi specifici, le singole voci di costo sono state rappresentate in quattro macrocategorie e cioè: fertilizzanti; difesa fitosanitaria; noleggio macchine, attrezzature e/o spese per operazioni colturali; altre spese (acqua irrigua, assicurazione, ecc.).

b) determinazione dei costi specifici, dei ricavi e dei margini lordi per gli stessi indirizzi produttivi di cui al punto a), ma gestiti con il metodo **biologico**. Poiché la consistenza dei campioni aziendali RICA per gli indirizzi produttivi biologici presi in esame si è rivelata insufficiente, e quindi non rappresentativa, i dati RICA sono stati oggetto di alcune integrazioni e ponderazioni derivanti da documentazione disponibile di altra provenienza (indagini in campo, ricerche scientifiche, informazioni e pareri di esperti). In merito alle piante aromatiche ed officinali si rinvia alla lettera a). I costi aggiuntivi derivanti dagli specifici impegni del metodo biologico sono stati conteggiati tenendo in considerazione le norme vigenti sulla condizionalità. In particolare, per quanto riguarda le spese specifiche:

   - nella voce "fertilizzazione", sono compresi anche i costi relativi all'inerbimento e al sovescio negli arboreti, all'analisi del terreno e al rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i;
   - nella "difesa fitosanitaria" sono compresi anche i costi degli obblighi derivanti dai Regolamenti CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i.;nel "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" sono compresi anche i costi delle operazioni colturali rese necessarie dal divieto del diserbo chimico, ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i.;
   - le "altre spese" riguardano irrigazioni, assicurazioni, pacciamature, ecc.;
   - i "costi dell'operazione" comprendono il costo iniziale per la presentazione della domanda di adesione, quelli successivi per la presentazione della domanda di pagamento, i costi di consulenza strettamente connessi alla partecipazione all'azione agro ambientale (costi del CAA, consulenze tecniche per l'elaborazione del piano aziendale e dei piani di concimazione). In ogni caso il valore dei "costi dell'operazione" è stato stimato in modo da non superare il 20% dei mancati ricavi e maggiori costi dovuti all'adesione all'azione, così come previsto dal Reg. CE 1974/2006.

Per la determinazione delle spese specifiche, oltre alla documentazione anzi detta, si è fatto riferimento al tariffario dei laboratori di analisi, a quello delle imprese che effettuano contoterzismo attivo, ai prezziari regionali dell'agricoltura (GURS n° 10 del 6/03/09) e delle OO.PP. della Regione Sicilia.

Per il metodo di produzione biologica sono state individuate due fasi e cioè introduzione (o conversione) e mantenimento (o regime). Per entrambe le fasi i costi specifici si assestano sullo stesso livello, mentre la PLV, generalmente, risulta più bassa nella fase di introduzione rispetto a quella di mantenimento, poiché ad una riduzione delle quantità prodotte non fa riscontro un aumento del prezzo di vendita, dal momento che il prodotto non è ancora presentabile al

consumatore come biologico, a differenza di quello commercializzato nella fase di mantenimento.

Al fine della determinazione dei ricavi, si è tenuto conto sia del lieve incremento del prezzo di alcune produzioni in regime biologico (es. frutta e ortaggi) dovuto al riconoscimento della qualità, che della riduzione delle rese. Per la delle rese si è fatto riferimento alla letteratura scientifica (vedi bibliografia) e al giudizio di esperti dei vari comparti produttivi. In particolare è stato stimato un decremento delle rese per le varie colture, che può essere correlato ai seguenti fattori:

- un minore impiego di input chimici;
- l'utilizzo di varietà con minori performance produttive;
- una maggiore incidenza dello scarto (minori pezzature, presenza di difetti, prodotto invendibile);
- il verificarsi di una maggiore cascola legata alla minore efficacia dei trattamenti di lotta ai parassiti e ai patogeni.

c) determinazione dei costi specifici, dei ricavi e dei margini lordi per gli indirizzi produttivi di cui al punto a), gestiti col metodo di produzione **ecosostenibile** (azione 214/1A), per i quali non si dispone di documentazione ufficiale adeguata, poiché per tale metodo produttivo la RICA non permette di definire un campione aziendale isolabile e rappresentativo. Data questa carenza, sono state effettuate delle stime apposite, avvalendosi di informazioni e pareri di esperti, nonché di indagini in campo. In merito alle piante aromatiche ed officinali si rinvia alla lettera a). Per quanto concerne le spese specifiche dei vari raggruppamenti colturali, si è tenuto conto dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli specifici impegni aggiuntivi rispetto alle norme vigenti sulla condizionalità. In particolare:

    - nella voce "fertilizzazione" sono, compresi anche i costi relativi all'inerbimento e al sovescio, negli arboreti e all'analisi del terreno;
    - nella voce "difesa fitosanitaria" sono compresi anche i costi di monitoraggio, trappole, ausiliari biologici;
    - nel "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" sono compresi anche i costi delle operazioni colturali rese necessarie dal divieto del diserbo chimico;
    - le "altre spese" riguardano irrigazioni, assicurazioni, pacciamature, ecc.;

i "costi dell'operazione" comprendono il costo iniziale per la presentazione della domanda di adesione, quelli successivi per la presentazione della domanda di pagamento, i costi di consulenza strettamente connessi alla partecipazione all'azione agro ambientale (costi del CAA, consulenze tecniche per l'elaborazione del piano aziendale e dei piani di concimazione). In ogni caso il valore dei "costi dell'operazione" è stato stimato in modo da non superare il 20% dei mancati ricavi e maggiori costi dovuti all'adesione all'azione, così come previsto dal Reg. CE 1974/2006.

Sul fronte dei ricavi si è assunta una variazione della PLV, differente da coltura a coltura, originata principalmente dalla riduzione delle rese, in quanto i prezzi, almeno nelle attuali condizioni di mercato, non si discostano salvo rare eccezioni, da quelli dei prodotti ottenuti col metodo convenzionale. In generale, infatti, il consumatore non riconosce un valore aggiunto, in termini qualitativi ed etici, al prodotto ottenuto col metodo ecosostenibile. Nel prospetto che segue si riportano i valori percentuali di variazione della PLV rispetto al convenzionale (baseline), che sono stati stimati per il metodo biologico (introduzione e mantenimento) e per quello ecosostenibile, tenendo conto di quanto sopra detto.

Stima della variazione della PLV rispetto al convenzionale per le azioni 214/1B e 214/1A

Coltura/raggruppamento	Introduzione	Mantenimento	Ecosostenibile
Uva da vino	-15%	-13%	-10%
Olivo	-20%	-15%	-8%
Agrumi	-5%	-5%	-5%
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	-6%	-5%	-5%
Frassino da manna	-2%	-2%	=
Piante aromatiche e officinali	-4%	1%	0%
Fruttiferi	-15%	-12%	-10%
Cereali da granella	-6%	-3%	-2%
Leguminose da granella	-4%	-2%	0%
Foraggere	0%	0%	0%
Patata e ortive di pieno campo estensive	-8%	-7%	-3%
Pomodoro e ortive di pieno campo intensive	-12%	-10%	-3%

Una volta definite le grandezze economiche di cui alle lettere a), b) e c) si è proceduto alla valutazione del margine lordo. Allorché dal confronto di tale margine, l'importo relativo al metodo biologico o ecosostenibile, risulta inferiore a quello corrispondente al metodo convenzionale (baseline), la differenza rappresenta una perdita di reddito da coprire con apposito premio di entità pari o inferiore al valore assoluto e comunque non superiore al livello massimo fissato nell'allegato al Reg. CE 1698/05.

L'analisi viene svolta per aggregati di specie aventi alcune caratteristiche fisiologiche, tecnologiche e mercantili in comune, sicché anche i corrispondenti risultati economici possono ritenersi sufficientemente rappresentativi per i gruppi vegetali adottati.

Per la determinazione dei premi sono stati eseguiti calcoli specifici per la vite da vino e per l'olivo, mentre per i raggruppamenti colturali di seguito definiti sono state scelte ai fini del calcolo le colture più rappresentative del gruppo, assicurando così l'assenza di sovra compensazione; il risultato del calcolo è applicabile a tutte le colture del medesimo raggruppamento.

Inoltre, nel calcolo dei premi si è sempre fatto riferimento alla situazione territoriale e aziendale in cui si pratica l'agricoltura più estensiva, dove pertanto l'applicazione della misura determina il minore impatto negativo in termini economici.

Per le colture ortive si è proceduto all'analisi di due raggruppamenti colturali differenti relativi rispettivamente alle colture più estensive (patate e ortive di pieno campo estensive) e a quelle più intensive (pomodoro, peperone, ecc.). Relativamente al metodo ecosostenibile si è ritenuto opportuno non differenziare il premio fra colture estensive ed intensive, bensì attestarlo al livello della perdita di reddito più contenuta.

Si precisa che nella realtà agricola siciliana le colture foraggere e i cereali da granella sono coltivati nei territori collinari caratterizzati prevalentemente da morfologia acclive con pendenze superiori al 5%, mentre le colture orticole in pieno campo vengono coltivate nelle superfici pianeggianti e dove è disponibile un adeguato approvvigionamento idrico.

Nella tabella che segue sono riportate le colture e i gruppi colturali utilizzati come base di calcolo e l'elenco delle colture a cui è applicabile il livello di premio.

Coltura/Raggruppamento	Applicabilità
Cereali da granella	Frumento, orzo, avena, segale e altri cereali da granella
Leguminose da granella	Favetta, favino, veccia e altre
Foraggere	Tutte le foraggere
Colture ortive	Patate, pomodoro; aglio, cavoli, cipolla, fagiolino, finocchio, fragola, e altre.
Piante aromatiche officinali	Origano; angelica, anice, calendula, camomilla romana, coriandolo, e altre annuali e poliennali.
Agrumi	Arancio, limone, mandarino, clementine, pompelmi e specie minori
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio.,
Frassino da manna	Frassino da manna
Fruttiferi	Pesco, albicocco, ficodindia, kaki, melo, nespolo, pero, uva da tavola, susino, fico, ciliegio e specie minori
Uva da vino	Uva da vino
Olivo	Olivo

2.2.3.1.2 Fonte dei dati

Come previsto dall'articolo 53 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 le determinazioni dell'entità del sostegno di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sono state sviluppate utilizzando le fonti disponibili con opportuni adattamenti ed integrazioni quando necessari, al fine di pervenire a risultanze il più possibile affidabili e verificabili.

Nello specifico le principali fonti consultate sono:

Banca dati RICA-INEA della Sicilia per il periodo 2006-2008;

Elaborazioni della sede regionale dell'Associazione Allevatori (ARA);

Elaborazioni dell'Istituto Incremento Ippico;

Dati dell'Osservatorio della Filiera Cerealicola Siciliana;

Prezziario Regionale dell'Agricoltura (GURS n° 10 del 6/03/09), prezziario generale per le OO.PP. della Regione Siciliana;

Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali riportante i prezzi unitari massimi (Iva esclusa) entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2007 (prot. 100.420 del 5/3/2007);

Elaborazioni dei Servizi allo Sviluppo dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari;

Bibliografia scientifica:

- Briamonte L., Pergamo R. a cura di (2010), *I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare*, INEA, Quaderni INEA, Roma.
- Brumfield, R.G., Rimal A., Reiners S. (2000), *Comparative cost analyses of conventional, integrated crop management, and organic methods*. HortTechnology, Oct-Dec, 10 (4), 785-793.
- Canavari M., Pirazzoli C., Stanziani (2004), *Analisi costi e redditività in aziende frutticole biologiche*, Frutticoltura, N.2: 35-41.
- Cembalo L., D'Ercole E., Carbone S. (2000), *Redditi aziendali vs impatto ambientale: un'analisi multi-obiettivo*, in de Stefano F., Cicia G., Del Giudice T. (a cura di) "L'economia Agrobiologica in Campania: un Difficile Percorso", Editrice Scientifica Italiana, Napoli.

- Covino, D. (2007), *Che cos'è l'agricoltura biologica*, Carocci editore, Roma.
- Crescimanno M., Schifani G. a cura di (2009), *Agricoltura biologica: siatemi produttivi e modelli di commercializzazione e di consumo,* Atti del IV Workshop GRAB-IT, Palermo, 26-27 ottobre 2009, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali, Palermo
- Crescimanno M. a cura di (2009), *Situazione attuale e prospettive economiche delle piante officinali in Sicilia,* Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali, Palermo
- Crescimanno M. a cura di (2007), *Le piante officinali in Sicilia, potenzialità di sviluppo della coltivazione con metodo biologico*, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali, Palermo.
- Crescimanno M. a cura di (2005), *L'agricoltura biologica in Sicilia*, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali, Palermo.
- Crescimanno M., Guccione G., Schifani G. (1996), *Alcuni caratteri della filiera dell'olio biologico in Sicilia*, in Santucci e Chiorri (a cura di) Economia delle produzioni biologiche, Quaderno 19, Istituto di Economia e Politica Agraria, Perugia.
- Doria P., Valli C. a cura di (2008), *La produzione agricola Mediterranea tra biologico e convenzionale*.,Working Paper Sabio N.5, INEA, Roma.
- Gaiani A., Sansavini S., Gaglairdi C., Grandi M. (2005), *Analisi comparativa quali-quantitativa di mele Golden Delicious in coltura biologica e integrata*, Frutticoltura, 2: 42-47
- ISMEA (2005), *L'evoluzione del mercato delle produzioni biologiche: l'andamento dell'offerta, le problematiche della filiera e le dinamiche della domanda*, Studi agricoltura biologica, Roma.
- La Via G. (2003), *Il comparto olivo-oleicolo in Italia: produzione e mercati, in La Via G. (a cura di) "Analisi economica dell'olivicoltura biologica in Sicilia* (in collaborazione con G. La Via e G. Di Vita), Università degli Studi, Catania
- Sansavini S., et al. (2004), *Analisi comparativa quali-quantitativa di nettarine Stark red Goldin coltura biologica e integrata*, Frutticoltura, 2: 48-60
- Santucci F.M., Abitabile C. a cura di (2009), *Efficienza economica dell'agricoltura biologica, Analisi in campo e di mercato*, INEA, Roma.
- Scardera A., Zanoli R. a cura di (2002), *L'agricoltura biologica in Italia, Metodologie di analisi e risultati dell'utilizzo dei dati RICA*, INEA, Quaderni "i metodi RICA", Roma.
- Schiano lo Moriello, M. (2005), *La filiera (ortofrutta) secondo l'ISMEA*, Terra e Vita, n. 6 (suppl.), 8-10.

Alle suddette fonti si aggiungono i giudizi e pareri di esperti e operatori del settore consultati per l'occasione.

2.2.3.1.3 Obblighi derivanti dall'applicazione delle azioni, tabelle sinottiche e calcolo dei premi

Azione 214/1A " Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili"

Gli impegni aggiuntivi riguardano adempimenti relativi alla fertilizzazione, alla gestione del suolo, agli avvicendamenti, al controllo delle infestanti e alla difesa fitosanitaria e adempimenti di gestione aziendale.
In particolare:

1) Fertilizzazione

- Rispetto di un "Piano di concimazione aziendale", da adottare sin dal primo anno d'impegno, predisposto sulla base di un'analisi completa del terreno effettuata, su uno o più campioni di suolo, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. Le analisi del terreno dovranno essere ripetute ogni due anni, a partire dal 3° anno d'impegno, ed effettuate in forma "semplificata", sempre secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. Il "Piano di concimazione aziendale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola, mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel *Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola*; inoltre, l'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità), deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato.
- Divieto di spargimento di liquami e/o fanghi.

2) Gestione del suolo

Seminativi:

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):

- esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
- se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose;
- esclusione della pratica del ringrano;
- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):

- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e

leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, entro il periodo dell'impegno;
- esclusione della pratica del ringrano;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Colture arboree e vite:

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.
Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tal fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1 (ex Allegato 2A del Reg. CE 2092/91).

3) Difesa e controllo delle infestanti

- Rinuncia alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con l'utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette "Norme tecniche in materia fitosanitaria";
- Rispetto delle "Norme Tecniche in materia fitosanitaria" predisposte periodicamente dall'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari in conformità alle linee guida stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ("Comitato difesa integrata") istituito con il DM 242/ST del 31/1/2005 del MI.P.A.A.F che ne approva i contenuti; le Norme tecniche vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

  Tali norme hanno validità per tutte le colture previste dall'azione 214/1/A.

  Le Norme Tecniche sono composte da una parte generale in cui vengono specificati gli obblighi cui i beneficiari devono sottostare nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed in cui vengono fornite le chiavi di lettura delle schede allegate. Per ogni coltura sono predisposte delle schede in cui vengono indicate le più comuni avversità sia di origine animale che vegetale. Per ogni avversità vengono elencati i prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati, i periodi in cui possono essere eseguiti i trattamenti ed altri obblighi specifici.

  Il numero di trattamenti consentiti, indicato in un'apposita colonna, è sensibilmente inferiore a quello normalmente effettuato nella Regione ed in genere vengono stabilite delle soglie di presenza dell'infestazione sotto la quale, per motivi di efficacia e di salvaguardia dell'ambiente, non è consentito eseguire alcun trattamento.

  In tali casi, per la determinazione delle percentuali di infestazione, è obbligatorio l'uso di trappole, allo scopo di valutare la presenza e la pericolosità dell'avversità da combattere. Vengono anche indicati, se efficaci, metodi di lotta alternativi, sia fisici che meccanici che biologici. Sono sempre

consentiti e riportati, se esistenti, i prodotti fitosanitari approvati dai Regolamenti CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i. per il metodo di produzione biologico, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.

Le singole sostanze attive possono essere impiegate solo contro le avversità per le quali sono state indicate nella "scheda coltura" e non contro qualsiasi avversità.

Quando le schede per coltura prevedono l'utilizzo di sostanze di sintesi, è obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati "Molto tossici, Tossici, o Nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora della stessa sostanza attiva siano disponibili per uguale utilizzo anche formulati classificati "Irritanti" o "Non Classificati" (ex terza e quarta classe).

Alcuni trattamenti, anche se inseriti nella scheda per coltura e avversità, necessitano comunque, per essere effettuati, dell'autorizzazione dell'Organo tecnico della Regione competente territorialmente, che, prima di dare il proprio consenso, esegue un monitoraggio per constatare l'effettiva necessità dei trattamenti richiesti.

4) Adempimenti di gestione aziendale

- Tenere e compilare il "Registro Aziendale" dove vanno registrate tutte le operazioni colturali effettuate per coltura e/o varietà, tra le quali fertilizzazione, difesa fitosanitaria, lavorazioni, raccolta, ecc.. Tale registro comprende anche una scheda magazzino dei prodotti fitosanitari e una dei prodotti fertilizzanti. Le registrazioni vanno effettuate entro 3 giorni dall'intervento o acquisto.
- Aderire agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione e irrigazione (in caso di colture irrigue), che prevedono l'utilizzazione di appositi software (METAFERT e IRRISIAS) realizzati e resi disponibili gratuitamente dai Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari sul proprio sito.
- Presentazione di un apposito piano aziendale, dal quale possano essere desunte le finalità e la tipologia delle azioni previste. Più in particolare, il piano dovrà comprendere una relazione tecnica concernente le caratteristiche attuali dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni, nonché i benefici derivanti dagli interventi programmati, compreso il piano di rotazione colturale e di gestione del suolo. Questi ultimi dovranno essere analizzati sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, in rapporto alle singole azioni attivate. Alla relazione dovrà essere allegata adeguata planimetria dell'azienda redatta dal tecnico, al fine di dettagliare lo stato effettivo dei luoghi, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, le colture presenti, l'incidenza delle tare e degli incolti, la presenza di corpi idrici, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione e rispetto alla presenza di aree vulnerabili da nitrati, ecc..
- Presentazione della domanda di pagamento annuale.

Tali impegni nelle tabelle dei giustificativi sono individuati con la codifica "4"

5) Costituzione e mantenimento di fasce tampone a protezione dei corpi idrici

Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie dell'azione, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere lungo i corsi d'acqua l'impianto di fasce tampone.

Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d'impegno, al verificarsi delle condizioni ambientali favorevoli.

Per la costituzione di tali fasce le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 216/A.

Le aziende dovranno provvedere anche al mantenimento di tali fasce.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1A in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio, fruttiferi, uva da vino, olivo

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
nessuno	Uso di concimi organici almeno 30%. Riduzione dei quantitativi di fosforo utilizzati del 30%.	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Divieto spargimento di liquami e/o fanghi.	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni due anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Rispetto dei livelli massimi di azoto previsti nelle aree vulnerabili da nitrati, anche al di fuori delle stesse.	Nelle aree vulnerabili da nitrati sono indicati i livelli massimi di azoto allegato 2/E del decreto n. 61 del 17/01/2007.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
B	Maggiori restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari in termini di definizione dei valori soglia, principi attivi, modalità, frequenza, epoche di distribuzione e dosi secondo quanto previsto dalle "Norme tecniche in materia fitosanitaria" già citate.	Uso di prodotti autorizzati; obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; formazione degli operatori; immagazzinamento dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001).	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.	Aumento dei costi per la difesa fitosanitaria. Riduzione quantitativa delle produzioni.
B	Uso di trappole e monitoraggio per la determinazione delle soglie d'intervento.	Nessun obbligo per uso di trappole e monitoraggio.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per uso di trappole e monitoraggio.
C	Esclusione del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche ad esclusione degli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti con densità superiore a 600 piante/ha.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per l'eliminazione dei polloni e per la lotta alle erbe infestanti.
A	Adozione di pratiche antierosive con inerbimento temporaneo e sovescio nell'interfila, almeno a file alterne; per le superfici ricadenti nelle aree vulnerabili l'obbligo dell'inerbimento è su tutte le file. Apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost) in alternativa al sovescio, nelle condizioni previste.	Abitualmente gli agricoltori effettuano lavorazioni, solo nelle aree vulnerabili da nitrati hanno l'obbligo del mantenimento di una copertura vegetale spontanea nel periodo invernale a file alterne.	Riduzione dei fenomeni erosivi e miglioramento della fertilità del suolo.	Aumento dei costi per inerbimento (preparazione del terreno e semina) effettuazione di sovesci; distribuzione di compost, ove previsto.
nessuno	Utilizzazione apposito software METAFERT per il miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione. Utilizzazione apposito software IRRISIAS per il miglioramento delle tecniche di irrigazione.	Nessun obbligo ad utilizzare software.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti. Riduzione dei volumi di adacquamento e conseguente risparmio idrico.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1A in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Cereali da granella, leguminose da granella, foraggere

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
nessuno	Uso di concimi organici almeno 30% Riduzione dei quantitativi di fosforo utilizzati del 30%.	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Divieto spargimento di liquami e/o fanghi.	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni due anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Rispetto dei livelli massimi di azoto previsti nelle aree vulnerabili da nitrati, anche al di fuori delle stesse.	Nelle aree vulnerabili da nitrati sono indicati i livelli massimi di azoto allegato 2/E del decreto n. 61 del 17/01/2007.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
C	Esclusione totale del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per la lotta alle erbe infestanti. Mancato uso di diserbanti comporta un calo delle rese significativo.
C	Adozione di pratiche antierosive.	Norma 1.1 terreni in presenza di fenomeni erosivi effettuazione di solchi acquai da 60 a 80 m. Norma 3.1 prevede manutenzione rete idraulica aziendale ed esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di tempera. Con la normale pratica agricola le lavorazioni vengono effettuate a rittochino.	Conservazione del suolo, limitazione dei fenomeni erosivi.	Aumento dei costi delle lavorazioni del terreno.
A	Applicazione di un sovescio o rotazione con leguminose.	Con la normale buona pratica agricola non vengono effettuati sovesci.	Preservazione sostanza organica nel suolo, tutela della fauna selvatica e protezione habitat.	Aumento dei costi per effettuare il sovescio.
nessuno	Divieto ringrano e divieto assoluto bruciatura delle stoppie.	Norma 2.2 Avvicendamento – durata massima monosuccessione di cereali 3 anni. Norma 2.1 Divieto temporale bruciatura delle stoppie e dei residui colturali.	Salvaguardia struttura e mantenimento del livello di sostanza organica e fertilità del terreno.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Utilizzazione apposito software METAFERT per il miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione.	Nessun obbligo ad utilizzare software.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1A in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Ortive

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
nessuno	Uso di concimi organici almeno 30%. Riduzione dei quantitativi di fosforo utilizzati del 30%.	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Divieto spargimento di liquami e/o fanghi.	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni due anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Rispetto dei livelli massimi di azoto previsti nelle aree vulnerabili da nitrati, anche al di fuori delle stesse.	Nelle aree vulnerabili da nitrati sono indicati i livelli massimi di azoto allegato 2/E del decreto n. 61 del 17/01/2007.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
B	Maggiori restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari in termini di definizione dei valori soglia, principi attivi, modalità, frequenza, epoche di distribuzione e dosi secondo quanto previsto dalle "Norme tecniche in materia fitosanitaria" già citate.	Uso di prodotti autorizzati; obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; formazione degli operatori; immagazzinamento dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001).	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.	Aumento dei costi per la difesa fitosanitaria. Riduzione quantitativa delle produzioni.
B	Uso di trappole e monitoraggio per la determinazione delle soglie d'intervento.	Nessun obbligo per uso di trappole e monitoraggio.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per uso di trappole e monitoraggio.
C	Esclusione totale del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per la lotta alle erbe infestanti. Mancato uso di diserbanti comporta un significativo calo delle rese.
A - C	Interramento dei residui della coltura precedente. Effettuazione di colture di copertura nel periodo autunno vernino e miglioramento della fertilità del terreno con un sovescio.	Con la normale buona pratica agricola non vengono effettuati sovesci.	Conservazione del suolo, limitazione dei fenomeni erosivi.	Aumento dei costi delle lavorazioni del terreno e costi aggiuntivi per il sovescio.
nessuno	Divieto assoluto bruciatura delle stoppie.	Norma 2.1 Divieto temporale bruciatura delle stoppie e dei residui colturali.	Salvaguardia struttura e mantenimento del livello di sostanza organica e fertilità del terreno.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.
nessuno	Utilizzazione apposito software METAFERT per il miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione. Utilizzazione apposito software IRRISIAS per il miglioramento delle tecniche di irrigazione.	Nessun obbligo ad utilizzare software.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti. Riduzione dei volumi di adacquamento e conseguente risparmio idrico.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Uva da vino	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**377**	**804**	**427**
fertilizzazione	A	150	250	100
difesa fitosanitaria	B	148	121	-27
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	40	304	264
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		39	39	0
Costi dell'operazione	4	0	90	90
Produzione lorda (al netto dei premi)	D B	**2.289**	**2.060**	**-229**
Margine lordo		**1.912**	**1.256**	**-656**
Mancato reddito			**656**	
Premio			**650,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Olivo	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**293**	**525**	**232**
fertilizzazione	A	139	206	67
difesa fitosanitaria	B	61	106	45
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	26	61	35
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	67	88	21
Costi dell'operazione	4	0	63	**63**
Produzione lorda (al netto dei premi)	C B	**1.793**	**1.650**	**-143**
Margine lordo		**1.500**	**1.124**	**-376**
Mancato reddito			**376**	
Premio			**370,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Agrumi	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**638**	**908**	**270**
fertilizzazione	A	266	281	15
difesa fitosanitaria	B	154	237	83
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	21	118	97
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		197	197	0
Costi dell'operazione	4	0	75	75
Produzione lorda (al netto dei premi)	D B	**3.882**	**3.688**	**-194**
Margine lordo		**3.244**	**2.780**	**-464**
Mancato reddito			**464**	
Premio			**460,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, carrubo	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**203**	**452**	**249**
fertilizzazione	A	123	272	149
difesa fitosanitaria	B	30	58	28
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	28	36	8
altri costi colturali (irrigazioni, assicurazioni, ecc)	D	22	32	10
Costi dell'operazione	4	0	54	54
Produzione lorda (al netto dei premi)	C B	**2.237**	**2.125**	**-112**
Margine lordo		**2.034**	**1.673**	**-361**
Mancato reddito			**361**	
Premio			**360,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Fruttiferi	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**601**	**865**	**264**
fertilizzazione	A	203	76	73
difesa fitosanitaria	B	170	232	62
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	12	50	38
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		216	217	1
Costi dell'operazione	4	0	90	90
Produzione lorda (al netto dei premi)	C B	**4.185**	**3.767**	**-419**
Margine lordo		**3.584**	**2.901**	**-683**
Mancato reddito			**683**	
Premio			**680,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Piante aromatiche officinali*	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**1.782**	**1.965**	**182**
di cui: piantine		620	620	0
fertilizzazione	A	465	540	75
difesa fitosanitaria	B	285	307	22
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	388	453	65
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		25	25	0
Costi dell'operazione	4	0	20	20
Produzione lorda (al netto dei premi)		**13.301**	**13.301**	**0**
Margine lordo		**11.518**	**11.336**	**-182**
Mancato reddito			**182**	
Premio			**150,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Cereali da granella	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**290**	**408**	**118**
di cui: sementi		69	69	0
fertilizzazione	A	101	181	80
difesa fitosanitaria		37	0	-37
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	77	134	57
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		6	4	-2
Costi dell'operazione	4	0	20	20
Produzione lorda (al netto dei premi)	C	**736**	**721**	**-15**
Margine lordo		**446**	**313**	**-133**
Mancato reddito			**133**	
Premio			**120,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Leguminose da granella	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**194**	**384**	**190**
di cui: sementi		63	63	0
fertilizzazione	A	43	120	77
difesa fitosanitaria		23	3	-20
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	51	163	112
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		14	14	0
Costi dell'operazione	4	0	20	20
Produzione lorda (al netto dei premi)		**721**	**721**	0
Margine lordo		**527**	**337**	**-190**
Mancato reddito			**190**	
Premio			**140.00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Foraggere	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**193**	**286**	**93**
di cui: sementi		58	58	0
fertilizzanti	A	8 4	126	42
difesa fitosanitaria		14	7	-7
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	26	64	38
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		11	11	0
Costi dell'operazione	4	0	20	20
Produzione lorda (al netto dei premi)		**690**	**690**	0
Margine lordo		**497**	**404**	**-93**
Mancato reddito			**93**	
Premio			**90,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Patate e ortive di pieno campo estensive	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**1.463**	**1.576**	**113**
di cui: sementi e piante		549	549	0
fertilizzanti	A	331	372	41
difesa fitosanitaria	B	205	222	17
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	14	23	9
altri costi colturali (irrigazione, pacciamature assicurazioni, ecc)		364	364	0
Costi dell'operazione	4	0	45	45
Produzione lorda (al netto dei premi)	C B	**8.193**	**7.947**	**-246**
Margine lordo		**6.730**	**6.371**	**-359**
Mancato reddito			**359**	
Premio			**350,00**	

214/1A. Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili				
Pomodoro e ortive di pieno campo intensive	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/A**	**Differenziale**
Spese specifiche		**2.959**	**3.197**	**238**
di cui: sementi e piante		1.641	1.641	0
fertilizzanti	A	410	461	51
difesa fitosanitaria	B	381	415	34
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	69	176	107
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		458	458	0
Costi dell'operazione	4		45	45
Produzione lorda (al netto dei premi)	C B	**11.576**	**11.229**	**-347**
Margine lordo		**8.617**	**8.032**	**-585**
Mancato reddito			**585**	
Premio			**350,00**	

Nota esplicativa:

La voce di costo "fertilizzazione" per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo ecosostenibile ha un peso più elevato rispetto a quella per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo convenzionale perché comprensiva dei costi relativi all'inerbimento e al sovescio negli arboreti, all'analisi del terreno.

La voce di costo "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo ecosostenibile ha un peso più elevato rispetto a quella per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo convenzionale perché comprensiva dei costi di tutte le operazioni colturali rese necessarie dal divieto di diserbo chimico (lavorazioni lungo le linee di livello, con maggiore frequenza, spollonatura manuale nei vigneti, ecc.).

Azione 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica"

Gli impegni aggiuntivi riguardano i seguenti adempimenti:

1) Conduzione dell'azienda con il metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) 834/2007 (ex Reg. (CE) n. 2092/91) e 889/2008 e s.m.i. relativamente alla coltivazione e all'allevamento.

2) Fertilizzazione

Piano di concimazione per tutte le colture, ad esclusione delle superfici a pascolo, predisposto in base alle analisi del terreno, da effettuarsi ogni tre anni, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. Il piano di concimazione deve essere coerente con quanto previsto dal Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE n. 2092/1991); inoltre dovrà prevedere il rispetto dei quantitativi massimi di elementi fertilizzanti indicati dalla buona pratica agricola, mentre per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione specifico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

3) Gestione del suolo

Seminativi:

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):

- esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
- in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni anche non consecutivi, ogni 5 anni di una coltura di leguminose ;
- esclusione della pratica del ringrano;
- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):

- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;
- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni leguminose anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, entro il periodo dell'impegno:
- esclusione della pratica del ringrano;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Colture arboree e vite:

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.

Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tal fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1 (ex Allegato 2A del Reg CE 2092/91).

4) Adempimenti di gestione aziendale;

- Tenere e compilare i Registri Aziendali previsti dal Regolamento (CE) 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91) e s.m.i.. Le registrazioni vanno effettuate entro 24 ore dall'intervento o acquisto.
- Presentazione di apposito piano aziendale, dal quale possano essere desunte le finalità e la tipologia delle azioni previste. Più in particolare, il piano dovrà comprendere una relazione tecnica concernente le caratteristiche attuali dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni e i benefici derivanti dagli interventi programmati, compreso il piano di rotazione colturale, e di gestione del suolo. Questi ultimi dovranno essere analizzati sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, in rapporto alle singole azioni attivate. Alla relazione dovrà essere allegata adeguata planimetria dell'azienda redatta dal tecnico, al fine di dettagliare lo stato effettivo dei luoghi, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, le colture presenti, l'incidenza delle tare e degli incolti, la presenza di corpi idrici, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione e rispetto alla presenza di aree vulnerabili da nitrati, ecc..
- Presentazione della domanda di pagamento annuale

Tali impegni nelle tabelle dei giustificativi sono individuati con la codifica "4"

5) Costituzione e mantenimento di fasce tampone a protezione dei corpi idrici

Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie dell'azione, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere lungo i corsi d'acqua l'impianto di fasce tampone.

Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d'impegno, al verificarsi delle condizioni ambientali favorevoli.

Per la costituzione di tali fasce le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 216/A.

Le aziende dovranno provvedere anche al mantenimento di tali fasce**.**

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1B in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio, frassino da manna, fruttiferi, uva da vino, olivo

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
A	Uso di concimi organici e uso delle sostanze elencate nell'Allegato 1 del Reg. CE 889/2008 (ex Allegato 2 A del Reg. CEE 2092/91) e s.m.i..	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti; mantenimento del contenuto di sostanza organica.	Aumento dei costi per l'acquisto di fertilizzanti organici; maggiori costi di distribuzione dei concimi organici. Riduzione quantitativa delle produzioni.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni tre anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
B	Difesa fitosanitaria basata sulla prevenzione delle avversità (mezzi agronomici, fisici); uso esclusivo delle sostanze elencate nell'Allegato 2 del Reg. CE 889/2008 (ex Allegato 2 B del Reg. CEE 2092/91) e s.m.i., in caso di immediato pericolo per le colture.	Uso di prodotti autorizzati; obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; formazione degli operatori; immagazzinamento dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001).	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.	Aumento dei costi per la difesa fitosanitaria. Sensibile riduzione quantitativa delle produzioni.
C	Esclusione del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Significativo aumento dei costi per l'eliminazione dei polloni e per la lotta alle erbe infestanti.
A - C	Adozione di pratiche antierosive con inerbimento temporaneo e sovescio nell'interfila, almeno a file alterne; per le superfici ricadenti nelle aree vulnerabili l'obbligo dell'inerbimento è su tutte le file. Apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost) in alternativa al sovescio, nelle condizioni previste.	Abitualmente gli agricoltori effettuano lavorazioni, solo nelle aree vulnerabili da nitrati hanno l'obbligo del mantenimento di una copertura vegetale spontanea nel periodo invernale a file alterne.	Riduzione dei fenomeni erosivi e miglioramento della fertilità del suolo.	Aumento dei costi per inerbimento (preparazione del terreno e semina) effettuazione di sovesci; distribuzione di compost, ove previsto.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1B in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Cereali da granella, leguminose da granella, foraggere

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
E	Rispetto delle disposizioni dei Regg. CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91) e 889/2008 e s.m.i. relativamente all'uso di sementi e materiale di propagazione biologica.	Legge n. 1096/71 Disciplina delle attività sementiere D Lgs. N. 308/03.	Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non trattato con prodotti chimici non contemplati nell'Allegato 2 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i. ed esente da OGM.	Aumento dei costi dovuto al maggior prezzo di sementi e materiale di propagazione biologico.
A	Uso di concimi organici e uso delle sostanze elencate nell'Allegato 1 del Reg. CE 889/2008 (ex Allegato 2 A del Reg. CEE 2092/91) e s.m.i..	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti; mantenimento del contenuto di sostanza organica.	Aumento dei costi per l'acquisto e la distribuzione dei fertilizzanti organici. Riduzione quantitativa delle produzioni.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni tre anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
C - D	Esclusione totale del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per la lotta alle erbe infestanti. Mancato uso di diserbanti comporta un significativo calo delle rese.
C	Adozione di pratiche antierosive.	Norma 1.1 prevede nei terreni in presenza di fenomeni erosivi l'effettuazione di solchi acquai da 60 a 80 m. Norma 3.1 prevede manutenzione rete idraulica aziendale ed esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di tempera. Con la normale pratica agricola le lavorazioni vengono effettuate a rittochino.	Conservazione del suolo, limitazione dei fenomeni erosivi.	Aumento dei costi delle lavorazioni del terreno.
A	Applicazione di un sovescio o rotazione con leguminose.	Con la normale buona pratica agricola non vengono effettuati sovesci.	Preservazione sostanza organica nel suolo, tutela della fauna selvatica e protezione habitat.	Aumento dei costi per effettuare il sovescio.
nessuno	Divieto ringrano e divieto assoluto bruciatura delle stoppie.	Norma 2.2 Avvicendamento – durata massima monosuccessione di cereali 3 anni. Norma 2.1 Divieto temporale bruciatura delle stoppie e dei residui colturali.	Salvaguardia struttura e mantenimento del livello di sostanza organica e fertilità del terreno.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1B in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Ortive

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
E	Rispetto delle disposizioni dei Regg. CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91) e 889/2008 e s.m.i. relativamente all'uso di sementi e materiale di propagazione biologica.	Legge n. 1096/71 Disciplina delle attività sementiere D Lgs. N. 308/03.	Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non trattato con prodotti chimici non contemplati nell'Allegato 2 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i. ed esente da OGM	Aumento dei costi dovuto al maggior prezzo di sementi e materiale di propagazione biologico.
A	Uso di concimi organici e uso delle sostanze elencate nell'Allegato 1 del Reg. CE 889/2008 (ex Allegato 2 A del Reg. CEE 2092/91) e s.m.i..	Il codice di buona pratica agricola regionale prevede livelli massimi di azoto e fosforo indicati nella tabella allegato 2/C del decreto n. 61 del 17/01/2007. Nessun obbligo ad utilizzare concimi organici.	Riduzione dei carichi inquinanti; mantenimento del contenuto di sostanza organica.	Aumento dei costi per l'acquisto e la distribuzione dei fertilizzanti organici. Riduzione quantitativa delle produzioni.
A	Effettuazione di analisi del terreno ogni tre anni e piano di concimazione.	Nessun obbligo di analisi dei terreni.	Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi fertilizzanti e conseguente riduzione dei carichi inquinanti.	Costi aggiuntivi per analisi del terreno e piano di concimazione.
nessuno	Costituzione di fasce lungo i corpi idrici.	Il decreto n. 61 del 17/01/2007 prevede nelle fasce di rispetto dei corpi idrici il divieto di spargimento di azotati e inerbimento spontaneo.	Riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione. Il costo delle fasce viene erogato con la misura 216/A.
B - C	Difesa fitosanitaria basata sulla prevenzione delle avversità (mezzi agronomici, fisici); uso esclusivo delle sostanze elencate nell'Allegato 2 del Reg. CE 889/2008 (ex Allegato 2 B del Reg. CEE 2092/91) e s.m.i., in caso di immediato pericolo per le colture.	Uso di prodotti autorizzati; obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; formazione degli operatori; immagazzinamento dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001).	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.	Aumento dei costi per la difesa fitosanitaria. Sensibile riduzione quantitativa delle produzioni.
C	Esclusione totale del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche e fisiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano.	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per la lotta alle erbe infestanti. Mancato uso di diserbanti comporta un calo delle rese significativo.
A - C	Interramento dei residui della coltura precedente. Effettuazione di colture di copertura nel periodo autunno vernino e miglioramento della fertilità del terreno con un sovescio.	Con la normale buona pratica agricola non vengono effettuati sovesci.	Conservazione del suolo, limitazione dei fenomeni erosivi.	Aumento dei costi delle lavorazioni del terreno e costi aggiuntivi per il sovescio.
nessuno	Divieto assoluto bruciatura delle stoppie.	Norma 2.1 Divieto temporale bruciatura delle stoppie e dei residui colturali.	Salvaguardia struttura e mantenimento del livello di sostanza organica e fertilità del terreno.	Impegno non remunerato nell'ambito dell'azione.

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Uva da vino	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**377**	**939**	**562**	**939**	**562**
fertilizzazione	A	150	350	200	350	200
difesa fitosanitaria	B	148	126	-22	126	-22
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	40	304	264	304	264
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		39	39	0	39	0
Costi dell'operazione	4	0	120	120	120	120
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**2.289**	**1.942**	**-347**	**1.982**	**-307**
Margine lordo		**1.912**	**1.003**	**-909**	**1.043**	**-869**
Mancato reddito			**909**		**869**	
Premio			**900,00**		**850,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Olivo	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**293**	**608**	315	**608**	**315**
fertilizzazione	A	139	275	136	275	136
difesa fitosanitaria	B	61	140	79	140	79
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	26	46	20	46	20
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		67	67	0	67	0
Costi dell'operazione	4	0	80	80	80	80
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**1.793**	**1.434**	**-359**	**1.524**	**-269**
Margine lordo		**1.500**	**826**	**-674**	**916**	**-584**
Mancato reddito			**674**		**584**	
Premio			**670,00**		**580,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Agrumi	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**638**	**1.377**	**739**	**1.377**	**739**
fertilizzazione	A	266	468	202	468	202
difesa fitosanitaria	B	154	433	279	433	279
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	21	152	131	152	131
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	197	204	7	204	7
Costi dell'operazione	4	0	120	120	120	120
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**3.882**	**3.688**	**-194**	**3.688**	**-194**
Margine lordo		**3.244**	**2.311**	**-933**	**2.311**	**-933**
Mancato reddito			**933**		**933**	
Premio			**900,00**		**850,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, carrubo	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**203**	**646**	**443**	**646**	**443**
fertilizzazione	A	123	380	257	380	257
difesa fitosanitaria	B	30	59	29	59	29
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	28	53	25	53	25
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	22	78	56	78	56
Costi dell'operazione	4	0	75	75	75	75
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**2.237**	**2.103**	**-134**	**2.125**	**-112**
Margine lordo		**2.034**	**1.457**	**-577**	**1.479**	**-555**
Mancato reddito			**577**		**555**	
Premio			**570,00**		**530,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Frassino da manna	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**991**	**1.342**	**351**	**1.342**	**351**
fertilizzazione	A	81	235	154	235	154
difesa fitosanitaria	B	25	75	50	75	50
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	875	920	45	920	45
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	10	37	27	37	27
Costi dell'operazione	4	0	75	75	75	75
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**9.000**	**8.780**	**-220**	**8.820**	**-180**
Margine lordo		**8.009**	**7.438**	**-571**	**7.478**	**-531**
Mancato reddito			**571**		**531**	
Premio			**570**		**530**	

Si specifica che per il frassino da manna vi è una diminuzione della P.L.V. per le aziende biologiche attribuibile soprattutto ad attacchi di afidi e crittogame, in particolare di Belmocarpa melanopigia con azione defogliatrice e Cercospora frassini che causa la carie del tronco. A questo si associano i maggiori costi per le concimazioni con concimi organici, per il sovescio e per gli interventi manuali sul tronco finalizzati alla ripulitura dalla carie.

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Fruttiferi	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**601**	**1.015**	**414**	**1.015**	**414**
fertilizzazione	A	203	389	186	389	186
difesa fitosanitaria	B	170	238	68	238	68
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C	12	16	4	16	4
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	216	253	37	253	37
Costi dell'operazione	4	0	120	120	120	120
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**4.185**	**3.557**	**-628**	**3.683**	**-502**
Margine lordo		**3.584**	**2.542**	**1.042**	**2.667**	**-917**
Mancato reddito			**-1.042**		**917**	
Premio			**900,00**		**850,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Piante aromatiche officinali*	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**1.782**	**2.290**	**507**	**2.290**	**507**
di cui: piantine	E	620	775	155	775	155
fertilizzazione	A	465	678	213	678	213
difesa fitosanitaria	B	285	307	22	307	22
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	C	388	430	42	430	42
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	25	40	15	40	15
Costi dell'operazione	4	0	60	60	60	60
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B	**13.301**	**12.790**	**-511**	**13.405**	**104**
Margine lordo		**11.518**	**10.500**	**-1.018**	**11.115**	**-403**
Mancato reddito			**1.018**		**403**	
Premio			**450,00**		**400,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Cereali da granella	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**290**	**499**	**209**	**541**	**251**
di cui: sementi		69	69	0	69	0
fertilizzazione	A	101	256	155	304	203
difesa fitosanitaria		37	15	-22	15	-22
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C D	77	115	38	109	32
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		6	4	-2	4	-2
Costi dell'operazione	4	0	40	40	40	40
Produzione lorda (al netto dei premi)	A C D	**736**	**692**	**-44**	**711**	-25
Margine lordo		**446**	**193**	**-253**	**169**	**-277**
Mancato reddito			**253**		**277**	
Premio			**220,00**		**200,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Leguminose da granella	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**194**	**407**	**213**	**398**	**204**
di cui: sementi	E	63	79	16	79	16
fertilizzazione	A	43	87	44	77	34
difesa fitosanitaria		23	3	-20	3	-20
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C D	51	190	139	190	139
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		14	14	0	14	0
Costi dell'operazione	4	0	35	35	35	35
Produzione lorda (al netto dei premi)	A	**721**	**692**	-29	**707**	-14
Margine lordo		**527**	**285**	**-242**	**309**	**-218**
Mancato reddito			**242**		**218**	
Premio			**220,00**		**200,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Foraggere	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**193**	**400**	**207**	**400**	**207**
di cui: sementi	E	58	66	8	66	8
fertilizzanti	A	84	210	126	210	126
difesa fitosanitaria		14	7	- -7	7	-7
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A C D	26	81	- 55	81	55
altri costi colturali (assicurazioni, ecc)		11	11	0	11	0
Costi dell'operazione	4	0	25	25	25	25
Produzione lorda (al netto dei premi)	A	**690**	**690**	**0**	**690**	**0**
Margine lordo		**497**	**290**	**-207**	**290**	**-207**
Mancato reddito			**207**		**207**	
Premio			**180,00**		**160,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Patate e ortive di pieno campo estensive	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**1.463**	**1.936**	**473**	**1.936**	**473**
di cui: sementi e piante	E	549	576	27	576	- -27
Fertilizzanti	A	331	477	146	477	146
difesa fitosanitaria	B C	205	171	-34	171	-34 -
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni	A B C	14	33	19	33	19
altri costi colturali (irrigazione, pacciamature, assicurazioni, ecc)	D	364	589	225	589	225
Costi dell'operazione	4	0	90	90	90	90
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B C	**8.193**	**7.538**	**-655**	**7.619**	**-574**
Margine lordo		**6.730**	**5.601**	**-1.129**	**5.683**	**1.047**
Mancato reddito			**1.129**		**1.047**	
Premio			**600,00**		**550,00**	

Azione 214/1/B Agricoltura biologica						
Pomodoro e ortive di pieno campo intensive	**Impegni**	**Baseline**	**Introduzione**	**Differenziale**	**Mantenimento**	**Differenziale**
Spese specifiche		**2.959**	**3.605**	**646**	**3.605**	**646**
di cui: sementi e piante	E	1.641	1.723	82	1.723	82
fertilizzanti	A	410	635	225	635	225
difesa fitosanitaria	B C	381	286	-95	286	-95 -
noleggio macchine, attrezzature e/o lavorazioni	A B C	69	197	128	197	128
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)	D	458	674	216	674	216
Costi dell'operazione	4	0	90	90	90	90
Produzione lorda (al netto dei premi)	A B C	**11.576**	**10.187**	**-1.389**	10.418	**-1.158**
Margine lordo		**8.617**	**6.582**	**-2.035**	**6.814**	**-1.803**
Mancato reddito			**2.035**		**1.803**	
Premio			**600,00**		**550,00**	

Nota esplicativa:

La voce di costo “fertilizzazione” per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo biologico ha un peso più elevato rispetto a quella per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo convenzionale perché comprensiva dei costi relativi all’inerbimento e al sovescio negli arboreti, all’analisi del terreno e al rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti (CE) 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i..

Nella voce di costo “difesa fitosanitaria” per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo biologico sono compresi anche i costi degli obblighi derivanti dai Regolamenti (CE) 834/2007 (ex Reg.CEE 2092/91), 889/2008 e s.m.i..

La voce di costo “noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni” per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo biologico ha un peso più elevato rispetto a quella per gli indirizzi produttivi gestiti col metodo convenzionale perché comprensiva dei costi di tutte le operazioni colturali rese necessarie dal divieto di diserbo chimico (lavorazioni lungo le linee di livello, con maggiore frequenza, spollonatura manuale nei vigneti, ecc.). Per le colture ortive si è proceduto all’analisi di due raggruppamenti colturali differenti, relativi rispettivamente alle colture più estensive (patate e ortive di pieno campo estensive) e a quelle più intensive (pomodoro, peperone, ecc.). Per l’agricoltura biologica in entrambi i casi il differenziale di reddito supera il tetto massimo stabilito dal Reg. (CE) 1698/2005, pertanto il premio si attesta, per tutte le ortive, a 600 €/ha per tutte le ortive nella fase di introduzione e 550 €/ha nella fase di mantenimento.

2.2.3.2 Allevamenti

Con riferimento al settore zootecnico le analisi economiche sono state svolte sia per il metodo convenzionale che per quello biologico, prendendo in esame l'allevamento bovino da carne, certamente il più rappresentativo in Sicilia.

Il procedimento seguito consiste nel considerare la filiera foraggera-allevamento, nel senso che nelle aziende con coltivazioni foraggere si attua pure l'allevamento e la produzione agricola viene destinata all'alimentazione dei bovini da carne. Ne consegue che l'ipotetico premio finale (nel caso in cui passando dal metodo convenzionale a quello biologico si abbia una perdita di reddito) risulta composto dalla somma del mancato reddito delle colture foraggere e pascoli di quello dell'allevamento. Tale calcolo dovrà applicarsi entro il limite del carico massimo delle UBA su l'intera Superficie Agricola Utilizzata aziendale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CE 889/2008 e s.m.i. in modo che l'eventuale premio per la zootecnia biologica sia erogabile per l'intero carico di bestiame compatibile, ai fini di scongiurare discriminazioni fra i diversi allevatori con indirizzi produttivi vegetali differenti, ma le cui produzioni sono sempre impiegate per l'alimentazione del bestiame aziendale.

.

In merito all'analisi economica della componente zootecnica, essa è stata impostata ponendo a confronto la struttura dei ricavi e dei costi specifici del bovino da carne (linea vacca-vitello) acquisita dal campione RICA (molto consistente e pari a 379 allevamenti bovini da carne) con quella concernente l'allevamento biologico che, non disponendo di un campione RICA sufficientemente rappresentativo, è stata valutata in base a indagini su casi specifici della realtà siciliana (Sede regionale dell'Associazione Allevatori – ARA) e al parere di esperti.

L'osservazione dei due metodi di gestione degli allevamenti ha permesso di rilevare che le principali differenze attengono ai costi dell'alimentazione, tanto per i mangimi concentrati (che si riducono passando dalla BP all'azione B), quanto per foraggi e lettimi (che parallelamente aumentano in modo significativo), oltre all'allungamento di circa 3 mesi del periodo d'ingrasso dei vitelli.
Sul fronte dei ricavi, non si è registrato finora un significativo aumento dei prezzi alla produzione degli animali per il peso vivo, a conferma del fatto che ancora la filiera dei prodotti biologici non è consolidata. Di contro, un certo riconoscimento da parte dei consumatori si è avuto con l'innalzamento dei prezzi al dettaglio.. E' stata, altresì, considerata una riduzione della PLV (pari al 4%), in base alle indagini di campo e al giudizio degli esperti, dovuta al calo delle rese, correlato al sistema di allevamento meno intensivo e ai vincoli dell'impegno agro ambientale, nonché alla scelta di razze con minori performance produttive. Per il calcolo del premio ad ettaro di superficie a foraggere e/o pascolo si è fatto riferimento al carico di bestiame normalmente diffuso in Sicilia per gli allevamenti di bovini da carne estensivi, pari a 2 UBA

Tabelle sinottiche, per gli allevamenti, del livello di riferimento per l'azione 214/1B in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa

Rif.	Impegno Agroambientale	Livello di riferimento con la condizionalità (baseline) e/o buona pratica agricola regionale. Ulteriori requisiti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Ulteriore legislazione vigente	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico
G	Le disposizioni in materia di profilassi e cure veterinarie del Reg. CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91) e s.m.i. prevedono il ricorso a misure di prevenzione delle malattie, mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene. Qualora le misure preventive non siano sufficienti vanno utilizzati, preferibilmente, i prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, del Reg. CE 889/2008. Qualora questi dovessero risultare inefficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. E' vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.	D. lds 119 del 27.01.1992 di attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE, relative ai farmaci veterinari	Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di antibiotici e prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.	La profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle nell'allevamento convenzionale.
F - G	Le disposizioni in materia di alimentazione dei Regg. CE 834/2007 (ex Reg. CEE 2092/91) e 889/2008 e s.m.i. prevedono l'uso di alimenti biologici (con le eccezioni di cui all'articolo 43 del Reg. CE 889/2008), il divieto di alimentazione forzata, l'uso esclusivo di latte naturale e preferibilmente materno, il ricorso, per gli erbivori, a sistemi di allevamento basati in massima parte sul pascolo, la rilevante presenza, nella razione giornaliera degli erbivori, di sostanza secca proveniente da foraggi, il divieto di adozione di regimi alimentari o condizioni che possono indurre anemia.	Atto B11 dei CGO. Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.	La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.	L'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella del bestiame allevato con il metodo convenzionale. L'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese.

Determinazione del margine lordo degli allevamenti di bovini da carne (valori in euro per UBA)			
Voci	**Impegni**	**BPZ (casi n° 379)**	**Azione B**
Spese per mangimi acquistati	G	109	83
Spese per foraggi e lettimi acquistati	G	25	75
Altre spese (san, nol., acqua, ass., energ.)	G	28	38
Reimpieghi mangimi aziendali		38	38
Reimpieghi foraggi e lettimi aziendali		299	299
Impiego aggiuntivo di manodopera	F - G	0	8
Totale spese		**499**	**541**
Produzione Lorda	**G**	**889**	**853**
Margine Lordo		**390**	**313**

Azione 214/1/B Zootecnia biologica				
Foraggere con allevamento zootecnico biologico	**Impegni**	**Baseline**	**Biologico**	**Differenziale**
Spese specifiche foraggera (a)		**193**	**375**	**182**
di cui: sementi		58	66	8
fertilizzazione		84	210	126
difesa fitosanitaria		14	7	-7
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		26	81	55
altre spese		11	11	0
Spese specifiche allevamento 2UBA/ha (b)		**998**	**1.082**	**84**
Costi di adesione		**0**	**60**	**60**
Spesa complessiva (a+b+c)		**1.191**	**1.516**	**325**
Produzione lorda 2 UBA + foraggera		**2.468**	**2.397**	**-71**
Margine lordo foraggera + allevamento 2UBA/ha		**1.277**	**880**	**-397**
Mancato reddito			**397**	

Premio introduzione **370 €/ha**

Premio mantenimento		**340 €/ha**	**Azione 214/1/B Zootecnia biologica**	
Pascolo con allevamento zootecnico biologico	**Impegni**	**Baseline**	**Biologico**	**Differenziale**
Spese specifiche pascolo (a)		**48**	**63**	**15**
Spese specifiche allevamento 2UBA/ha (b)		**998**	**1.082**	**84**
Costi di adesione (c)		**-**	**50**	**50**
Spesa complessiva (a+b+c) (S)		**1.046**	**1.195**	**149**
Produzione lorda pascolo (d)		**258**	**258**	**0**
Produzione lorda 2 UBA (e)		**1.778**	**1.707**	**-71**
Produzione lorda 2 UBA + pascolo (d + e) (P)		**2.036**	**1.965**	**-71**
Margine lordo pascolo + allevamento 2UBA/ha (P-S)		**990**	**770**	**-220**
Mancato reddito			**220**	

Premio **220 €/ha**

Nota esplicativa

Si specifica che nel calcolo del premio del pascolo, la voce "spese specifiche pascolo" fa registrare un leggero incremento rispetto alla baseline dovuto al maggiore costo delle sementi biologiche delle essenze pabulari utilizzate per la trasemina.

“Si precisa, inoltre, che i premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha. Per evitare eventuali sovra compensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all’effettivo carico di UBA/ha. Per semplificazione, a seconda del carico verranno corrisposti i seguenti premi/ettaro /anno:”

Carico UBA/ha	Foraggere Introduzione €	Foraggere Mantenimento €	Pascolo Introduzione e Mantenimento €
0,50	227,50	220,00	55,00
0,60	237,00	228,00	66,00
0,70	246,50	236,00	77,00
0,80	256,00	244,00	88,00
0,90	265,50	252,00	99,00
1,00	275,00	260,00	110,00
1,10	284,50	268,00	121,00
1,20	294,00	276,00	132,00
1,30	303,50	284,00	143,00
1,40	313,00	292,00	154,00
1,50	322,50	300,00	165,00
1,60	332,00	308,00	176,00
1,70	341,50	316,00	187,00
1,80	351,00	324,00	198,00
1,90	360,50	332,00	209,00
2,00	370,00	340,00	220,00

Sottomisura 214/1 Azione D “allevamento di razze minacciate di abbandono”

Le innovazioni tecnologiche di prodotto basate sul miglioramento genetico animale hanno provocato forti incrementi della produttività delle nuove selezioni, allargando la forbice di reddito fra gli allevamenti impostati sulle selezioni avanzate e quelli che continuano con le razze autoctone e tradizionali. Nell’ottica dell’incremento dei redditi perseguito dagli allevatori è in corso, già da parecchio tempo, la sostituzione dei capi autoctoni con quelli più produttivi, con la conseguenza che tendono a ridursi drasticamente i volumi dei prodotti tipici tradizionali, storia e vanto della cultura contadina classica, poiché viene a mancare la materia prima necessaria.
Contestualmente, si aggredisce la ricchezza della biodiversità, la cui rilevanza non necessita di particolari sottolineature.

L’azione D “allevamento di razze minacciate di abbandono” è diretta a contrastare tale tendenza.

La valutazione della perdita economica derivante dall’allevamento delle razze minacciate di abbandono è stata realizzata ponendo a confronto le produzioni lorde vendibili e i costi dell’allevamento delle specie e razze maggiormente produttive più frequentemente allevate in Sicilia, con quelli delle specie e razze in via d’estinzione.
Il pagamento individuato viene espresso in €/UBA.
Per quanto concerne, invece, il valore attribuibile al mantenimento della biodiversità, esso non può essere oggetto di specifico apprezzamento in termini monetari, ancorché, come è noto, rappresenti risorsa essenziale ed insostituibile per la società.
Ai fini della valutazione della perdita di reddito connessa all’allevamento di specie o razze in pericolo di estinzione in sostituzione di quelle più produttive, si è fatto ricorso ai dati messi a disposizione dall’Associazione Regionale Allevatori per quanto riguarda bovini, ovini, caprini e suini e dall’Istituto Incremento Ippico per gli equidi. Enti, questi, responsabili della gestione delle razze e che si avvalgono di una rete di strutture, che effettuano rilievi tecnico-economici negli allevamenti monitorati.

2.2.3.3 BOVINI (valori per singola fattrice)

Ricavi e costi annuali relativi alla razza Bruna Italiana ed alle razze Modicana, Cinisara e Siciliana (minacciate di abbandono)

	BRUNA ITALIANA	MODICANA, CINISARA E SICILIANA
Produzione		
produzione latte Kg	5.800	2.300
vitello da ristallo Kg	250	230
Ricavi		
latte (0,35 €/Kg)	€ 2.030	
formaggio (4,5 €/Kg)		€ 1.035
ricotta (2,00 €/Kg)		€ 230
vitello (3,00 €/Kg)	€ 750	€ 690
Totale	**€ 2.780**	**€ 1.955**
Costi		
foraggio (Kg 12/giorno x 365 giorni)		
Kg 4.380 x 0,15 €/Kg	€ 657	€ 657
concentrato (Kg 1 ogni 3 Kg di latte prodotto)	(Kg 1.933 x 0,30 €/Kg) € 580	(Kg 767 x € 0,30/Kg) € 230
veterinario e medicinali	€ 200	€ 150
manodopera	€ 450	€ 350
mungitura e lavorazione latte	€ 200	€ 300
manutenzione attrezzature	€ 200	€ 200
Totale	**€ 2.287**	**€ 1.887**
Ricavi - costi	**€ 493**	**€ 68**
Mancati redditi		**€ 425**
	Premio ad UBA	**€ 200**

Il premio deriva dalla differenza di produzione di latte e resa in Kg del vitello, nonché dal diverso livello dell'alimentazione originato dalla somministrazione di concentrati in proporzione alla quantità di latte prodotto dalla singola fattrice.
Inoltre, le razze autoctone hanno minori spese veterinarie in quanto caratterizzate da maggiore rusticità e, quindi, da maggiore adattamento alle condizioni ambientali, mentre i maggiori costi imputati alla voce "*mungitura e lavorazione latte*" sono relativi alla trasformazione del latte in azienda destinata alla produzione dei formaggi tipici locali.
I ricavi sono stati calcolati adottando i prezzi medi di vendita in azienda del latte, del formaggio, della ricotta e del vitello, così anche i prezzi dei mezzi produttivi sono quelli medi correnti sul mercato regionale.

Considerando che un capo bovino adulto equivale ad 1 UBA, il premio massimo definito dal Reg. (CE) 1698/2005 pari a 200 €/UBA è ampiamente giustificato e rimane largamente al di sotto della perdita di reddito traente origine dall'allevamento di razze autoctone.

2.2.3.4 OVINI (valori per singolo capo)

Ricavi e costi annuali relativi alla razza Comisana ed alle razze Barbaresca e Noticiana (minacciate di abbandono)

	COMISANA	BARBARESCA E NOTICIANA
Produzione		
produzione latte Kg	200	140
produzione formaggio Kg	40	28
produzione ricotta Kg	20	14
agnello da macello Kg	7	9
Ricavi		
formaggio (5,5 €/Kg)	€ 220	€ 154
ricotta (3,50 €/Kg)	€ 70	€ 49
agnello	(4,00 €/Kg) € 28	(4,00 €/Kg) € 36
Totale	**€ 318**	**€ 239**
Costi		
fieno (Kg 2/giorno x 160 giorni = 320 Kg x 0,15 €/Kg)*	€ 48	€ 48
concentrato (Kg 80 x 0,30 €/Kg)	€ 24	€ 24
veterinario e medicinali	€ 20	€ 20
manodopera	€ 70	€ 70
Totale	**€ 162**	**€ 162**
Ricavi - costi	**€ 156**	**€ 77**
Mancati redditi *(per capo)*		**€ 79**
	Premio ad UBA	**€ 200**

(*) Il consumo del fieno si riferisce al periodo in cui gli animali non effettuano il pascolamento.

L'analisi economica porta ad un sensibile divario di reddito, derivante dalla differente produzione di latte e dei relativi derivati, oltre alla produzione dell'agnello da macello. Il valore di tali prodotti è stato calcolato adottando prezzi medi di vendita in azienda più frequenti sul mercato siciliano del formaggio, della ricotta e dell'agnello, così anche per i prezzi dei mezzi produttivi sono stati utilizzati quelli medi correnti sul mercato regionale. E' da rilevare che le razze messe a confronto sono entrambe rustiche e pertanto non presentano differenze nei costi di allevamento.
Considerando il tipo di allevamento, estremamente estensivo, che ben si adatta all'orografia del territorio (valorizzandone le magre risorse) e al fatto che tuttora il latte prodotto contribuisce alla

continuazione di una tradizione secolare, legata alla trasformazione (esclusivamente aziendale) in produzioni tipiche locali quali: pecorino siciliano, pecorino pepato, canestrato misto, ecc., appare giustificata l'esigenza dell'erogazione del premio per la salvaguardia di tali razze.
Calcolando che un ovino equivale a 0,15 UBA, il mancato reddito ad UBA equivale a € 566,67, nettamente maggiore del livello massimo di 200 €/UBA previsto, che appunto contribuisce a contenere la perdita di reddito.

2.2.3.5 CAPRINI (valori per singolo capo)

Ricavi e costi annuali relativi alla razza Maltese ed alle razze Girgentana e Argentata dell'Etna (minacciate di abbandono)

	MALTESE	GIRGENTANA e ARGENTATA DELL'ETNA
Produzione		
produzione latte Kg	350	250
capretto Kg	6,5	6
Ricavi		
latte (0,45 €/Kg)	€ 157,50	€ 112,50
capretto	(5,00 €/Kg) € 32,50	(5,00 €/Kg) € 30,00
Totale	**€ 190,00**	**€ 142,50**
Costi		
fieno (Kg 2/giorno x 160 giorni = 320 Kg x 0,15 €/Kg)*	€ 48,00	€ 48,00
concentrato (Kg 80 Kg x 0,30 €/Kg)	€ 24,00	€ 24,00
veterinario e medicinali	€ 20,00	€ 20,00
manodopera	€ 40,00	€ 40,00
Totale	**€ 132,00**	**€ 132,00**
Ricavi - costi	**€ 58,00**	**€ 10,50**
Mancati redditi		**€ 47,50**

(*) Il consumo del fieno si riferisce al periodo in cui gli animali non esercitano il pascolamento.

L'analisi economica evidenzia un sensibile scarto di reddito, derivante dalla differenza di produzione di latte, oltre al peso del capretto da macello. I ricavi sono stati calcolati considerando i prezzi medi di vendita in azienda più frequenti sul mercato siciliano, così anche i prezzi dei mezzi produttivi sono quelli correnti sul mercato regionale. E' da rilevare che le due razze messe a confronto sono entrambe rustiche e pertanto non presentano differenze nei costi di allevamento.
Calcolando che un caprino equivale a 0,15 UBA il mancato reddito ad UBA equivale a € 316,67, pertanto il premio di 200 €/UBA, largamente inferiore, è ampiamente giustificato.

2.2.3.6 SUINI

Per questa specie l'analisi di confronto economico si sviluppa tra l'allevamento della fattrice di razza suina *Landrace* e quello della razza suina autoctona *Nera Siciliana*.

I parametri tecnici sono stati desunti da uno studio (Costo di produzione del suino Nero e del suino tradizionale in Sicilia) condotto dal C.R.P.A. (Centro Ricerche Produzione Animali) e dall'I.N.E.A. (Istituto Nazionale di Economia Agraria), con la collaborazione dell'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia, nell'ambito del progetto POM A11 "*Programma di diffusione dell'allevamento ecocompatibile e di promozione di prodotti tipici a base di carne suina di alta qualità*". Anche i parametri relativi alla razza *Landrace,* più produttiva di quella autoctona e largamente diffusa negli allevamenti suinicoli dell'Isola, sono stati desunti dagli studi appena citati.

Valori riferiti alla singola fattrice

PARAMETRI TECNICI DI RIFERIMENTO	***LANDRACE***	***NERA SICILIANA***
Parti scrofe per anno n.	**2,14**	**2,00**
Suinetti svezz. per parto n.	**8,79**	**7,80**
Suinetti svezz. Scrofa/anno n.	**18,71**	**15,70**
Mortalità %	**3,20**	**6,10**
Magroncelli scrofa/anno n.	**18,11**	**14,74**
Magroncelli peso medio Kg	**35,00**	**26,00**

Ricavi e costi annuali relativi alla razza *Landrace* ed a quella *Nera Siciliana* (minacciate di estinzione)

	LANDRACE	**NERA SICILIANA**
Produzione		
magroncello (Kg/scrofa)	633,85	383,24
Ricavi		
suinetti	(2.60 €/Kg) € 1.648,00	(2.25 €/Kg) € 862,29
Costi		
alimentazione	(38 €/capo) € 688,18	(9,60 €/capo) € 141,50
pascolo	0	(7,00 €/capo) € 103,18
manodopera	(13,20 €/capo) € 239,05	(25,00 €/capo) € 368,50
Totale costi	**€ 927,23**	**€ 613,18**
Ricavi - costi	**€ 720,77**	**€ 249,11**
Mancati redditi		**€ 471,66**

Considerato che per buona parte dell'anno gli animali della razza locale vengono prevalentemente alimentati al pascolo e tenuto conto che l'integrazione avviene nei periodi di carenza alimentare, il calcolo dei fabbisogni alimentari riportati, scaturisce dalla valutazione di tali condizioni reali.

Calcolando che un suino equivale a 0,5 UBA il mancato reddito a UBA equivale a € 943,32 , il premio di 200 €/UBA è ampiamente giustificato ed attenua molto limitatamente la perdita di reddito degli allevatori impegnati sulle razze locali.

2.2.3.7 EQUIDI

Le razze oggetto di esame, poiché minacciate da pericolo di estinzione (come dimostra la decrescente consistenza in Sicilia) sono il cavallo *Puro Sangue Orientale, Persano* e quello *Sanfratellano*, nonché le razze asinine *Ragusano* e *Pantesco*

Per tali specie e razze si premettono alcuni criteri metodologici di valutazione di ricavi e costi, ai fini di offrire scenari il più possibile chiari e comprensibili. Nella fattispecie, si sottolinea quanto segue:

- il ricavo ottenuto dalla vendita del puledro di razza *Puro Sangue Orientale*, a differenza di quello relativo agli altri soggetti analizzati, non può scaturire dalla mera moltiplicazione del peso per il prezzo corrente di mercato al macello, in quanto detto puledro, nella quasi totalità dei casi, verrà allevato fino a quando sopraggiunge la morte naturale;
- ancorché sulla formazione del prezzo di un puledro influiscano molteplici fattori (allevamento per finalità sportive, sviluppo di rapporti affettivi animale/allevatore, ad esempio) per il cavallo *Sanfratellano* e l'asino *Ragusano* un parametro valido, poiché utilizzato nella realtà di mercato, si riferisce al prezzo per chilogrammo;
- *asino Pantesco:* la razza asinina pantesca, grazie al lavoro pluridecennale di recupero portato avanti dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali, ha ottenuto l'iscrizione al registro anagrafico. Alla data odierna esistono circa 60 esemplari iscritti in tale registro, di questi circa 50 sono riproduttori (fattrici e stalloni) e sono tutti di proprietà dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali la quale ha già avviato un programma di reintroduzione nell'isola di Pantelleria affidando a privati alcuni esemplari in comodato gratuito. Lo scopo dell'allevamento dell'asino pantesco (anche da parte dei privati) non è sicuramente quello di produrre puledri per la macellazione, ma quello di mantenerli fino alla morte naturale per consentire l'incremento numerico della razza, l'utilizzazione come animali adibiti ad attività diverse connesse al turismo rurale, produzione di latte d'asina e alle attività di onoterapia e/o pet terapy. L'analisi economica, pertanto deve tenere conto di questa peculiarità;
- le spese di alimentazione dei soggetti si riferiscono a soli sei mesi, ovvero dalla data del loro svezzamento fino al compimento di un anno di età, in quanto le spese pregresse gravano quasi interamente sul mantenimento della fattrice madre;
- l'analisi economica nel caso degli Equidi non si sviluppa come comparazione con altre razze più produttive, che in Sicilia non ricorrono, ma è confinata alla stessa razza e dimostra come il ricavo ottenibile dalla vendita di puledri ed asini di un anno di età sia largamente inferiore ai costi dell'allevamento da sostenere. In tali circostanze, l'indennizzo a favore degli allevatori che s'impegnano ad effettuare il mantenimento delle predette specie e razze autoctone dell'Isola, può assimilarsi ad un contributo per la conservazione della biodiversità, fermo restando il valore della carne quale alimento impiegato da diversi segmenti di consumatori.

Ricavi e costi annuali relativi alle razze equine (*Puro sangue Orientale* e *Sanfratellano)*, ed asinine (*Ragusano* e *Pantesco)* minacciate di estinzione.

Cavallo Puro Sangue Orientale	
PRODUZIONE	
Puledro 12 mesi	
RICAVI	**€ 550,00**
COSTI	
Costo monta della fattrice madre	€ 200,00
Pascolo	€ 50,00
Fieno (Kg 8,5 x 180gg = Kg 1530 x 0,15 €/Kg)	€ 229,50
Concentrato (Kg 2/giorno x 180gg = Kg 360 x 0,30 €/Kg)	€ 162,00
Spese di lettiera (Kg 7/giorno x 180gg = Kg. 1.260 x 0,06 €/Kg)	€ 75,60
Spese veterinarie	€ 200,00
Manodopera per cura e governo	€ 450,00
TOTALE	**€ 1.367,10**
RICAVI - COSTI	**- € 817,10**

Cavallo Sanfratellano e Persano	
PRODUZIONE	
Puledro 12 mesi	Kg 200
RICAVI	
(€ 2,30 x Kg 200)	**€ 460,00**
COSTI	
Costo monta della fattrice madre	€ 100,00
Pascolo	€ 50,00
Fieno (Kg 5/giorno x 180gg = Kg 900 x 0,15 €/Kg)	€ 135,00
Concentrato (Kg 2/giorno x 180gg = Kg 360 x 0,30 €/Kg)	€ 108,00
Spese veterinarie	€ 100,00
Manodopera per cura e governo	€ 200,00
TOTALE	**€ 693,00**
RICAVI - COSTI	**€ 233,00**

Asino Ragusano	
PRODUZIONE	
Puledro 12 mesi	Kg 150
RICAVI	
(€ 2,10 x Kg 150)	**€ 315,00**
COSTI	
Costo monta della fattrice madre	€ 50,00
Pascolo	€ 50,00
Fieno (Kg 3,5/giorno x 180gg = Kg 630 x 0,15 €/Kg)	€ 94,50
Concentrato (Kg 1/giorno x 180gg = Kg 180 x 0,30 €/Kg)	€ 54,00
Spese veterinarie	€ 100,00
Manodopera per cura e governo	€ 200,00
TOTALE	**€ 548,50**
RICAVI - COSTI	**€ 233,50**

Si riportano di seguito le tabelle indicative delle spese annuali necessarie al mantenimento degli asini di razza pantesca all'interno dell'allevamento pilota di Erice-S.Matteo.

Voce di spesa	Importo
Alimentazione esemplari adulti (stalloni e fattrici) per un anno Si calcola che per ciascun animale occorra un fabbisogno nutritivo di circa 4 U.F. al giorno somministrate sotto forma di semi di avena, fieno di sulla e/o erba medica, crusca, paglia, integratori vari. Nel costo sono incluse le spese per medicinali, integratori vitaminici, vaccinazioni e veterinario.	€ 660
Manodopera specializzata per la custodia, accudimento degli animali, pulizia di stalla per un anno e per esemplare	€ 900
Totale spese annuali per capo adulto	**€ 1.560**

Voce di spesa	Importo
Alimentazione puledri per un anno Si calcola che per ciascun animale occorra un fabbisogno nutritivo di circa 2,8 U.F. al giorno somministrate sotto forma di semi di avena, fieno di sulla e/o erba medica, crusca, paglia, integratori vari. Nel costo sono incluse le spese per medicinali, integratori vitaminici, vaccinazioni e veterinario.	€ 540
Manodopera specializzata per la custodia, accudimento degli animali, pulizia di stalla per un anno e per esemplare	€ 900
Totale spese annuali per puledro	**€ 1.440**

L'allevamento delle predette specie e razze dà luogo a redditi lordi negativi che giustificano ampiamente il premio di 200 €/UBA, per il Cavallo Sanfratellano e l'asino Ragusano, di 800 €/UBA per il cavallo Purosangue Orientale e di 500 €/UBA per l'asino Pantesco.

2.2.4 Sottomisura 214/1 Azione 214/1E - "Mantenimento delle fasce tampone, delle siepi e delle formazioni vegetali costituite con la misura 216"

Il procedimento impiegato per l'azione 214/1E si basa sulla determinazione dei costi specifici per l'effettuazione delle cure colturali annuali necessarie per garantire un ottimale stato vegetativo delle essenze impiantate (risarcimenti di fallanze, scerbatura meccanica, potature e irrigazioni di soccorso) e dai mancati redditi calcolati considerando che le fasce tampone, le siepi e le formazioni vegetali finanziate con la Misura 216 insistono su superfici a seminativo che a seguito dell'impianto non sono più produttive.

La metodologia di calcolo utilizzata è la medesima di quella applicata per la giustificazione degli aiuti per la misura 221

Tipologie di cure ed operazioni colturali per tutto il periodo d'impegno (7 anni)	**Costi di riferimento (€/ha)**
Risarcimento fallanze (10% dell'impianto)	260
interventi irrigui di soccorso (n. 3 x € 100,00)	300
Scerbatura meccanica , lavori colturali (n. 7 x € 250)	1.750
Potature (n 3 x € 150)]	450
Totale	2.760
Costo medio annuo	**394**

In considerazione del fatto che nei seminativi in Sicilia le colture abitualmente praticate dagli agricoltori sono quelle cerealicole in avvicendamento (biennale o triennale) con le leguminose da granella e con le foraggere, si ritiene metodologicamente corretto determinare i margini lordi quale media dei tre raggruppamenti, in base alla distribuzione colturale nelle aree di pianura, collina e montagna. Con tale procedimento si perviene ad un livello di Margine Lordo medio pari a 490 €/ha, così come dimostrato per la Misura 221.
Il ML è stato calcolato quale differenza tra la PL (produzione lorda) al netto dei premi PAC e i costi specifici della coltura ed esprime i valori medi del triennio 2006-2008. I dati economici sono stati attinti dalla RICA .

214/1E – Mantenimento delle fasce tampone, delle siepi e delle formazioni vegetali	
Costo medio annuo operazioni colturali	394
Margine Lordo Medio del seminativo	490
Totale	884

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio riferito alla effettiva superficie agricola utilizzata interessata dalle fasce tampone e/o dalle siepi e/o dalle formazioni vegetali impiantate, accertate e finanziate con la misura 216 a partire dalla campagna agraria successiva all'impianto.

Per compensare i mancati redditi/maggiori costi derivanti dal mantenimento delle fasce di vegetazione e/o delle siepi e/o delle formazioni vegetali sarà corrisposto un premio annuale di 884 €/ha, corrispondente alla superficie effettivamente interessata dai suddetti impianti e comunque non superiore agli importi massimi previsti dal regolamento per ettaro di SAU riferiti a tutto l'appezzamento.

2.2.5 Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F - "Conversione dei seminativi in pascoli permanenti"

Per la giustificazione del premio sono stati considerati i mancati redditi derivanti dalla differenza tra il margine lordo medio di una rotazione colturale ordinariamente diffusa nel territorio regionale, individuata tra quelle che meglio si adattano all'applicazione della presente azione, e il margine lordo di un pascolo permanente..
In considerazione del fatto che per quanto riguarda i seminativi, in Sicilia le colture abitualmente praticate dagli agricoltori sono quelle cerealicole in avvicendamento (biennale o triennale) con le leguminose da granella e con le foraggere, si ritiene metodologicamente corretto determinare i margini lordi quale media, in base alla distribuzione colturale nelle aree di pianura, collina e montagna così come dimostrato per la Misura 221.

Il ML è stato calcolato quale differenza tra la PL (produzione lorda) al netto dei premi PAC e i costi specifici della coltura ed esprime i valori medi del triennio. I dati economici sono stati attinti dalla RICA.
Questa metodologia di calcolo, e in particolare il differenziale di margine lordo che scaturisce dal confronto tra la situazione ex-ante (avvicendamento colturale) con quella ex-post (pascolo permanente), è tale da non generare sovra compensazioni.
I costi di transazione, consistenti nei costi che le aziende agricole devono sostenere per la presentazione delle domande di pagamento, la predisposizione del Piano aziendale a cura di un tecnico agricolo abilitato, ecc., sono quantificabili in 30 €/ha.

	Margini Lordi Medi		
Fascia altimetriche	M*	C*	P*
Seminativi avvicendati seminativi	512	566	601
Pascoli permanenti	262	265	280
Differenziale margine lordo	**250**	**301**	**321**
Costi di transazione	**30**	**30**	**30**
Differenziale + costi di transazione	**280**	**331**	**351**

C = Collina; M = montagna; P = Pianura

Il premio annuale per la conversione dei seminativi in pascoli permanenti è pari a **280 euro** per ettaro di superficie, effettivamente convertita a pascolo permanente per le zone di montagna, **330 euro** per ettaro di superficie, effettivamente convertita a pascolo permanente per le zone di collina e **€ 350** per ettaro di superficie, effettivamente convertita a pascolo permanente per le zone di pianura.

2.2.6 Sottomisura 214/1 - Azione 214/1G " Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale "

L'azione persegue l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità attraverso la preservazione di sistemi agricoli di alto valore naturalistico, nonché quello della conservazione del suolo e del contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di desertificazione. Con tali finalità l'azione si applica esclusivamente nell'area dei monti Nebrodi e dei monti Peloritani, per le colture terrazzate di nocciolo, agrumi, olivo, vite e fruttiferi. In tali aree sono estesamente presenti sistemi agricoli a terrazze che, oltre a svolgere un'importante funzione di difesa del suolo, costituiscono elementi di pregio del paesaggio.
Per la determinazione dei premi per le colture contemplate dall'Azione sono stati quantificati i costi specifici, i ricavi e i margini lordi avvalendosi della banca dati RICA. In particolare, i dati utilizzati rappresentano le medie delle annualità 2006, 2007 e 2008, con esclusione dal campione delle aziende localizzate in pianura, al fine di ottenere una stima più corretta della tipologia aziendale di riferimento (baseline). Mentre per la determinazione dei maggiori costi e del conseguente mancato reddito ci si è avvalsi del parere di esperti e di indagini specifiche.
Gli impegni dell'Azione, aggiuntivi rispetto alle norme vigenti sulla condizionalità, riguardano adempimenti relativi alla gestione del suolo e dei sistemi colturali, alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti e alla prevenzione degli incendi. In particolare:

1) Gestione del suolo e dei sistemi colturali

- inerbimento spontaneo per tutto l'anno che dovrà essere controllato esclusivamente con sfalcio meccanico o manuale da effettuare almeno quattro volte l'anno;
- interventi di contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei residui in loco o, in caso di problemi fitosanitari, rimozione e trasporto;
- inerbimento spontaneo dei ciglioni per tutto l'anno. Al fine della prevenzione degli incendi dovrà essere effettuato uno sfalcio meccanico o manuale entro il 31 maggio di ciascun anno.

2) Difesa fitosanitaria

- rispetto delle "Norme tecniche di difesa" per l'applicazione dell'azione 214/1A, misura 214 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS).

3) Controllo delle infestanti

- rinuncia alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici.

Per quanto concerne le spese specifiche delle colture interessate dall'Azione, si è tenuto conto dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni descritti. In particolare:

- la voce "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" comprende i costi delle operazioni colturali rese necessarie dal divieto del diserbo chimico, dal rispetto delle "Norme tecniche di difesa", dal mantenimento del cotico erboso, dalla prevenzione degli incendi e in generale dalla manutenzione dei sistemi agricoli di alto valore naturalistico (sfalci, potature di mantenimento, eliminazione dei residui di potatura, ecc.); non comprende, invece, i costi delle lavorazioni non compatibili con il mantenimento del cotico erboso per tutto l'anno.
- la voce "costi dell'operazione" comprende i costi per la presentazione della domanda di pagamento.

214/1G. Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale				
Nocciolo	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/G**	**Differenziale**
Spese specifiche		**238**	**638**	**401**
fertilizzazione		111	111	0
difesa fitosanitaria		62	53	-9
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		34	394	360
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		30	30	0
Costi dell'operazione		0	50	50
Produzione lorda (al netto dei premi)		**2.058**	**2.058**	**0**
Margine lordo		**1.820**	**1.420**	**-400**
Mancato reddito			**400**	
Premio			**400,00**	

214/1G. Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale				
Agrumi	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/G**	**Differenziale**
Spese specifiche		**906**	**1.282**	**376**
fertilizzazione		381	381	0
difesa fitosanitaria		164	140	-24
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		56	406	350
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		305	305	0
Costi dell'operazione			50	50
Produzione lorda (al netto dei premi)		**5.483**	**5.483**	**0**
Margine lordo		**4.577**	**4.201**	**-376**
Mancato reddito			**376**	
Premio			**370,00**	

214/1G. Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale				
Olivo	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/G**	**Differenziale**
Spese specifiche		**368**	**755**	**387**
fertilizzazione		198	198	0
difesa fitosanitaria		85	72	-13
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		35	385	350
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		50	50	0
Costi dell'operazione		0	50	50
Produzione lorda (al netto dei premi)		**2.147**	**2.147**	**0**
Margine lordo		**1.779**	**1.392**	**-387**
Mancato reddito			**387**	
Premio			**380,00**	

214/1G. Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale				
Vite	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/G**	**Differenziale**
Spese specifiche		**637**	**978**	**341**
fertilizzazione		237	237	0
difesa fitosanitaria		241	205	-36
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		70	398	328
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		89	89	0
Costi dell'operazione		0	50	50
Produzione lorda (al netto dei premi)		**3.369**	**3.369**	**0**
Margine lordo		**2.732**	**2.390**	**-341**
Mancato reddito			**341**	
Premio			**340,00**	

214/1G. Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale				
Fruttiferi	**Impegni**	**Baseline**	**214/1/G**	**Differenziale**
Spese specifiche		**818**	**1.178**	**360**
fertilizzazione		292	292	0
difesa fitosanitaria		268	228	-40
noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni		21	371	350
altri costi colturali (irrigazione, assicurazioni, ecc)		237	237	0
Costi dell'operazione		0	50	50
Produzione lorda (al netto dei premi)		**6.002**	**6.002**	**0**
Margine lordo		**5.184**	**4.824**	**-360**
Mancato reddito			**360**	
Premio			**360,00**	

Nota esplicativa:

La voce "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" per gli indirizzi produttivi gestiti nell'ambito dell'azione 214/1G, pur non comprensiva del costo delle lavorazioni non compatibili con il mantenimento del cotico erboso per tutto l'anno, ha un peso più elevato, rispetto a quella del baseline, dovuto ai costi delle operazioni colturali rese necessarie per ottemperare agli impegni dell'Azione. Tutte le operazioni, sia meccaniche che manuali, in presenza di terrazzamenti e/o ciglionamenti diventano più onerose.

In particolare, si è tenuto conto del DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.2 "Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli", che prevede l'obbligo di effettuare uno sfalcio annuale al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, considerando nella voce "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" il costo di soli tre sfalci annuali.

Per l'olivo e la vite si è tenuto conto del DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.3 "Manutenzione delle piante di olivo e dei vigneti in buone condizioni vegetative", che prevede la potatura degli ulivi almeno una volta ogni 5 anni e la potatura della vite almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio. Pertanto, l'importo della voce "noleggio macchine – attrezzature e/o lavorazioni" per l'olivo è al netto del costo della potatura quinquennale e per la vite è al netto della potatura annuale.

Tabelle sinottiche, per gruppo di colture, del livello di riferimento per l'azione 214/1G in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa regionale

Colture terrazzate di nocciolo, agrumi, olivo, vite e fruttiferi nell'area dei monti Nebrodi e dei monti Peloritani

Impegno Agroambientale	**Livello di riferimento con la condizionalità (baseline)** **e/o buona pratica agricola regionale.** **Ulteriore legislazione vigente**	**Vantaggi ambientali**	*Confronto baseline* **Effetto sul risultato economico**
Inerbimento spontaneo permanente controllato con sfalcio meccanico o manuale almeno quattro volte l'anno.	Il DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.2 "Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli" prevede l'obbligo di effettuare uno sfalcio annuale al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi.	Conservazione del suolo e contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di desertificazione. Prevenzione degli incendi.	*Aumento delle operazioni colturali per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo controllato con quattro sfalci, di cui uno non remunerato* ***Costi aggiuntivi***
Interventi di contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei residui in loco, rimozione e trasporto	Norma 4, Standard 4.3 "Manutenzione delle piante di olivo e dei vigneti in buone condizioni vegetative" prevede la potatura degli ulivi almeno una volta ogni 5 anni e della vite almeno una volta l'anno. Nessun obbligo per trinciatura e distribuzione dei residui Per i noccioleti, gli agrumeti e frutteti nessun obbligo	Preservazione di sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, salvaguardia della biodiversità.	Aumento dei costi annuali per i tagli di contenimento della vegetazione e per la trinciatura e distribuzione dei residui. **Costi aggiuntivi per nocciolo, agrumi e fruttiferi.** **Costi aggiuntivi per olivo al netto del costo della potatura quinquennale prevista dalla baseline.** **Costo aggiuntivo per la vite al netto della potatura annuale**
Esclusione del diserbo chimico e sostituzione con pratiche agronomiche.	Con la normale pratica agricola gli agricoltori abitualmente diserbano con prodotti chimici.. Il DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.3 prevede una spollonatura degli ulivi con frequenza almeno triennale, preferibilmente con mezzi fisico-meccanici.	Riduzione dei carichi inquinanti.	Aumento dei costi per la rinuncia alla pratica del diserbo con prodotti chimici. La spollonatura triennale degli uliveti non è remunerata.
Il rispetto delle "Norme tecniche in materia fitosanitaria" comporta maggiori restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari in termini di definizione dei valori soglia, principi attivi, modalità, frequenza, epoche di distribuzione e dosi, nonché l'aumento degli interventi agronomici.	Uso di prodotti autorizzati; obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; formazione degli operatori; immagazzinamento dei fitofarmaci in condizioni di sicurezza (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001).	Riduzione dell'effetto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo; riduzione dell'impatto inquinante sulle acque; salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.	Aumento dei costi degli interventi agronomici per la difesa delle colture
Inerbimento spontaneo permanente dei ciglioni controllato con uno sfalcio meccanico o manuale entro il 31 maggio di ciascun anno.	Il DDG 135 del 19/2/2010, allegato 1, Norma 4, Standard 4.2 prevede l'obbligo di effettuare uno sfalcio annuale al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi.	Conservazione del suolo e contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di desertificazione. Prevenzione degli incendi.	Lo sfalcio annuale non è remunerato.

3 CONDIZIONI PER LE MISURE FINALIZZATE A PROMUOVERE L'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI FORESTALI (ARTT. 43, 44 E 45 DEL REG. (CE) N. 1698/2005)

3.1 Misure 221 Primo imboschimento di terreni agricoli, 222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli e 223 Primo imboschimento di superfici non agricole (artt. 43 , 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1698/2005)

Le misure di interesse forestale previste nel PSR Sicilia 2007 – 2013 sono la 221 "*Primi imboschimenti dei terreni agricoli*", la 222 "*Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli*" e la 223 "*Primi imboschimenti di superfici non agricole*".
Il calcolo dei premi è stato svolto in base alle informazioni disponibili e sui dati reperiti dalle seguenti fonti ufficiali:

a) banca RICA-INEA periodo 2006/2008;
b) prezziario Regionale dell'agricoltura (*GURS n° 10 del 6/03/09)*, Prezziario Generale per le OO.PP. della Regione Siciliana;
c) dati progettuali in possesso del Dipartimento Foreste e manuali e prontuari pubblicati;
d) piano Forestale Regionale, linee guida.

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in maniera differenziata in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o linee d'intervento, sulla base delle buone pratiche forestali per uno sviluppo sostenibile ove previsto dalla normativa vigente (Piano Forestale – Linee guida e norme di polizia forestale).

3.1.1 Imboschimenti dei terreni agricoli e non agricoli.

Determinazione dei costi ammissibili.
A tale scopo le valutazioni sono state svolte facendo riferimento ai prezziari regionali vigenti in materia. Per le voci di spesa non comprese, le analisi dei costi saranno soggette ad approvazione dell'Ente che eseguirà l'istruttoria del progetto.

Tipologia di interventi ammissibili
Le operazioni colturali ed i materiali ammissibili a finanziamento nei progetti relativi a nuovi imboschimenti sono:

- scasso;
- fresature ed erpicature;
- preparazione del terreno a mano;
- concimazioni;
- squadro;
- acquisto piantine ed altri materiali necessari;
- messa a dimora delle piantine;
- acquisto e messa in posa di tutori e *shelter.*

Contestualmente all'investimento, possono essere realizzate le seguenti categorie di opere connesse, delle quali venga dimostrata, con il progetto esecutivo, la necessità per la riuscita dell'impianto stesso quali:

- recinzioni a protezione dell'investimento;
- opere irrigue (captazione in cisterne, tubazioni annesse e distribuzione a caduta);
- sistemazioni del terreno (ad esempio drenaggi);
- apertura viali parafuoco.

3.1.2 Interventi di manutenzione e relativi premi

Gli interventi di manutenzione che i beneficiari delle misure di imboschimento si impegnano a svolgere, a seconda della tipologia di impianto eseguita, dovranno essere dettagliatamente indicati nel piano di coltura e conservazione. Essi dovranno necessariamente prevedere le operazioni di seguito descritte.

3.1.2.1 Operazioni agronomico - selvicolturali relative ai diversi tipi d'impianto d'interesse regionale.

1. **Impianti di latifoglie a rapido accrescimento:**
   - 1° e 2° anno: risarcimento fallanze, cure colturali, difesa fitosanitaria, irrigazione di soccorso e concimazione;
   - 3° anno: cure colturali, difesa fitosanitaria;
   - 4° anno: potatura di formazione, cure colturali, difesa fitosanitaria;
   - 5° anno: potatura di formazione, cure colturali, difesa fitosanitaria.

2. **Impianti di resinose ((Pini, cipressi, cedri ecc.).**
   - 1° e 2° anno: risarcimento fallanze, cure colturali, sarchiature localizzate, eventuali irrigazioni di soccorso;
   - 3° anno: cure colturali, sarchiature localizzate, eventuali risarcimenti per cause di forza maggiore;
   - 4° anno: cure colturali, sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio;
   - 5° anno: cure colturali alle piantine, sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio.

3. **Imboschimento, ai fini di produzione di massa legnosa, di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie.**
   - 1° e 2° anno: risarcimento fallanze, cure colturali alle piantine, sarchiature localizzate, eventuali irrigazioni di soccorso;
   - 3° anno: cure colturali, sarchiature localizzate, eventuali risarcimenti per cause di forza maggiore;
   - 4° anno: cure colturali, sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio;
   - 5° anno: cure colturali, sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio, potature di allevamento.

4. **Imboschimento di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie, con prevalente funzione di conservazione del suolo, recupero paesaggistico e di rinaturalizzazione.**
   - 1° e 2° anno: risarcimento fallanze, cure colturali, eventuali sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio o manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi, eventuali irrigazioni di soccorso;

- 3° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio o manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi, eventuali risarcimenti per cause di forza maggiore;
- 4° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio o manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi;
- 5° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature su tutta la superficie impiantata anche come misura antincendio o manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi.

5. **Impianti a carattere forestale con fini di protezione dal dissesto e dall'erosione dei suoli e di consolidamento di pendici instabili, di piantagioni miste con essenze arbustive ed arboree.**

- 1° e 2° anno: risarcimento fallanze, cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature localizzate e manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi, eventuali irrigazioni di soccorso;
- 3° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature localizzate e manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi, eventuali risarcimenti per cause di forza maggiore;
- 4° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature localizzate e manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi;
- 5° anno: cure colturali alle piantine, eventuali sarchiature su tutta la superficie impiantata come misura antincendio o manutenzione viali parafuoco in caso di terreni sodi.

Indicazioni comuni ai tipi d'impianto elencati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5):

- effettuare cure colturali e tutte le operazioni agronomico-selvicolturali necessarie per assicurare il buon esito degli interventi;
- proteggere 1'ambiente delle aree circostanti all'imboschimento, assicurando le necessarie manutenzioni nonché il rispetto dei corsi d'acqua esistenti;
- rispettare per 1'intero ciclo le norme previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, nonché gli eventuali vincoli cui sono assoggettati i terreni interessati dagli interventi;
- assicurare, dal sesto anno in poi, una densità media ad ettaro non inferiore a quanto dovuto rispetto alle finalità dell'impianto ed alla condizioni locali d'impianto;
- eseguire, dal sesto anno in poi, una corretta potatura di formazione, per gli interventi relativi all'azione H1a e H1c, e i necessari diradamenti al fine di pervenire alla densità a regime ottimale.

3.1.2.2 Calcolo dei premi

L'Amministrazione ha stabilito l'importo massimo dell'aiuto concedibile per le cure colturali in 700 euro/ha/anno per il primo biennio e 400 euro/ha/anno per i tre anni successivi per le latifoglie.

Per gli impianti costituiti da resinose, i contributi massimi previsti ad ettaro sono pari a 600 euro per i primi 2 anni e a 300 euro /ha per i tre successivi.

Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, possono essere ammessi all'aiuto solamente i costi sostenuti per impianti di arboricoltura da legno.

La prima annualità è quella immediatamente successiva a quella in cui è stato effettuato il rendiconto finale dell'investimento.

Di seguito vengono riportate alcune operazioni, usualmente previste nel Piano Colturale, che ciascun beneficiario è tenuto a presentare, con l'indicazione del relativo ammontare massimo della spesa e dell'aiuto unitario stabilito.

Tipologie di cure ed operazioni colturali	**Costi di riferimento/Entità max aiuto (€/ha)**
Primo Anno: aiuto totale massimo concedibile	***700 (resinose max 600)***
Risarcimento fallanze (10% costo d'impianto)	200
2 interventi irrigui	200
Sarchiatura meccanica (oppure sfalcio) con zappettatura localizzata. (in assenza di pacciamatura)	200
Difesa fitosanitaria *	200
Secondo Anno aiuto totale massimo concedibile	***700 (resinose max 600)***
Risarcimento fallanze (10% costo d'impianto)	200
1 intervento irriguo	100
Sarchiatura meccanica o sfalcio con zappetta tura localizzata 200	200
Difesa fitosanitaria *	150
Terzo Anno: aiuto totale massimo concedibile	***4000 (resinose max 300)***
Risarcimento fallanze	100
Sarchiatura meccanica o sfalcio con zappettatura localizzata	200
Potatura di formazione	130
Difesa fitosanitaria *	150
Quarto Anno: aiuto totale massimo concedibile	***400 (resinose max 300)***
Sarchiatura meccanica o sfalcio con zappetta tura localizzata	200
Potatura di formazione	130
Difesa fitosanitaria *	150
Quinto Anno: aiuto totale massimo concedibile	***400 (resinose max 300)***
Sarchiatura meccanica o sfalcio con zappettatura localizzata	200
Potatura di formazione	130
Difesa fitosanitaria *	150

* Riguarda soltanto l'arboricoltura da legno.

3.1.3 Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per le perdite di reddito derivanti dall'esecuzione di imboschimento di terreni agricoli, (art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05)

Questa misura prevede impegni che agiscono sia sui costi che sui ricavi delle attività agricole in quanto prevedono l'abbandono della coltivazione di specie agrarie erbacee sui terreni aziendali e la loro sostituzione con essenze forestali, per la realizzazione di impianti sia permanenti che temporanei, multifunzionali. Nello specifico saranno finanziati:

a) imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva;

b) fasce di rispetto di aste fluviali in aree agricole;

c) impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, destinati alla produzione di materiale legnoso;

d) impianti a rapido accrescimento a ciclo breve per la produzione di biomassa anche a scopi energetici.

Per la determinazione dei mancati redditi derivanti dagli interventi sopra riportati, si è proceduto con un'analisi economica di processi produttivi rappresentativi delle varie realtà colturali tipiche del territorio siciliano utilizzando come indice il margine lordo, elaborato partendo dai dati della rete di rilevazione RICA/INEA.
Tale ML è stato calcolato, come già detto, quale differenza tra la PL (produzione lorda) al netto dei premi PAC e i costi specifici della coltura ed esprime i valori medi del triennio 2006-2008, attraverso la metodologia di analisi dei ricavi e dei costi illustrata nel capitolo 1.
In considerazione del fatto che nei seminativi in Sicilia le colture abitualmente praticate dagli agricoltori sono quelle cerealicole (con posizione nettamente dominante del grano duro), quelle di leguminose da granella (in cui spicca la fava) e le foraggere, i dati economici attinti dalla RICA attengono soltanto ai citati aggregati colturali e sono esposti nel seguente quadro.

Margini lordi dei seminativi

	2006			**2007**			**2008**			**Media**			**Media**
Fascia altim. (*)	**M**	**C**	**P**	**M**	**C**	**P**	M	**C**	**P**	**M**	**C**	**P**	**gen.**
Cereali da granella	379	404	335	612	678	461	638	478	689	543	520	495	446
Leguminose da granella	382	492		339	635		679	746		467	624		527
Foraggere	571	630	871	508	595	601	505	437	651	528	554	708	497
Media seminativi	**444**	**509**	**603**	**486**	**636**	**531**	**607**	**554**	**670**	**513**	**566**	**601**	**490**

C = Collina; M = montagna; P = Pianura

La misura prevede di limitare il sostegno agli impianti realizzati sui seminativi nei quali si coltivano cereali, leguminose da granella o foraggere, purché soggetti a coltivazione o utilizzazione continuativa nei 3 anni precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo. Si considerano coltivati anche i terreni a riposo per normale rotazione colturale.
Non saranno ammessi a finanziamento, invece, i terreni agricoli occupati da pascoli permanenti poiché il loro imboschimento potrebbe avere effetti negativi in termini di biodiversità sia vegetale

che in particolare animale, in quanto molte delle specie di uccelli in declino sono legate ad ambienti aperti (pascoli, cespuglietti, ecc.), nonché sullo stesso equilibrio ecologico e sulla stabilità dei suoli. Nei seminativi sui quali si esercitano le colture di cereali, leguminose e foraggere in Sicilia è diffusa la pratica dell'avvicendamento (biennale o triennale). Pertanto, si ritiene metodologicamente corretto determinare i margini lordi quale media delle tre predette destinazioni colturali, ai fini di pervenire ad un unico livello di premio per fascia altimetrica.

Tenuto presente che il Margine lordo sottende anche i costi costanti, che per questi tipi aziendali sono molto limitati e possono ragionevolmente essere stimati in 30 €/ha, il premio più rispondente alla realtà agricola siciliana si ritiene possa attestarsi sui valori (arrotondati) riportati nella tabella sottostante.

Tutto ciò nell'ipotesi, largamente riscontrabile nella realtà, che i beneficiari siano rappresentati da proprietari coltivatori. Questo aiuto è destinato ai beneficiari a compensazione delle effettive perdite di reddito che si verificano in seguito all'imboschimento delle superfici agricole.

COLTURE SU SEMINATIVI	**Margine Lordo Medio** (€/ha)	**Premio max previsto**	**Premio proposto**
Cereali, Leguminose da granella, foraggere	490	700 150	500*C – 450*M -570*P 150**

Fonte: RICA

* per gli agricoltori e loro associazioni (C = collina, M = montagna, P = pianura)
** per le altre persone fisiche

Detto premio sarà erogato per 15 anni, con decorrenza dall'anno di accertamento dell'esecuzione dei lavori e sarà riconosciuto per le superfici oggetto dell'impianto. Ai beneficiari diversi dagli agricoltori che eseguono imboschimenti in base all'art. 43 del Regolamento (CE) 1698/05 spetta un sostegno di importo massimo pari a 150 euro come stabilito dal Regolamento, pur potendosi riscontrare nella realtà perdite di reddito di maggiore entità.